Mercoledì 18 gennaio 2023

P9_TA(2023)0011

Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2022

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2023 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2022 (2022/2049(INI))

(2023/C 214/06)

Il Parlamento europeo,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»),

— vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

— visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

— visti gli articoli 17 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 2, 3, 11 e 17,

— visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,

— visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,

— viste la Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e la risoluzione 43/29 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 22 giugno 2020, per la prevenzione del genocidio,

— vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite contro la presa di ostaggi, del 17 dicembre 1979,

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, del 18 dicembre 1979,

— vista la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo, proclamata con la risoluzione 36/55 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 novembre 1981,

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984,

— vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, del 18 dicembre 1992,

— vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, adottata per consenso il 9 dicembre 1998,

— visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e i suoi due protocolli opzionali, adottati il 25 maggio 2000,

— viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006, e la sua entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ([1]),

— vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006,

([1]) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

Mercoledì 18 gennaio 2023

— viste la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata il 13 settembre 2007, e la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa alle popolazioni indigene e tribali del 1989,

— visti il trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi, in particolare l'articolo 7 concernente l'esportazione e la valutazione dell'esportazione, e il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi,

— vista la dichiarazione di Pechino del 15 settembre 1995,

— vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015, e in particolare i suoi obiettivi 1, 4, 5, 8, 10 e 16,

— visti il patto globale («Global Compact») per una migrazione sicura, ordinata e regolare, del 19 dicembre 2018, e il patto globale sui rifugiati del 2018,

— vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 24 marzo 2022, sulle conseguenze umanitarie dell'aggressione contro l'Ucraina,

— vista la valutazione dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 31 agosto 2022, in merito alle preoccupazioni in materia di diritti umani nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Repubblica popolare cinese,

— vista la dichiarazione resa il 23 settembre 2022 dal presidente della commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sull'Ucraina in occasione della 51ª sessione del Consiglio dei diritti umani,

— visti il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo del 1994 e gli esiti delle sue conferenze di revisione,

— viste la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità umana per quanto riguarda le applicazioni della biologia e della medicina (STCE n. 164), adottata il 4 aprile 1997, e i relativi protocolli, la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197), adottata il 16 maggio 2005, e la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n. 201), adottata il 25 ottobre 2007,

— vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), dell'11 maggio 2011, che non tutti gli Stati membri hanno ratificato,

— visto il protocollo n. 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte,

— vista la risoluzione del Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa sul ritiro della Federazione russa dal Consiglio d'Europa, adottata il 16 marzo 2022,

— viste le conclusioni del Consiglio europeo sull'Ucraina del 30 e 31 maggio 2022,

— visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani ([2]),

— visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale ([3]),

— viste le conclusioni del Consiglio del 12 luglio 2021 sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite durante la 76ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2021-settembre 2022),

— viste le conclusioni del Consiglio del 24 gennaio 2022 sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2022,

([2]) GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.
([3]) GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.

— viste le conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2022 sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite durante la 77ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2022-settembre 2023),

— viste la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, del 25 marzo 2020, dal titolo «Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024» (JOIN(2020)0005) e le relative conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2020,

— vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, del 25 novembre 2020, dal titolo «Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III — Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE» (GAP III) (JOIN(2020)0017),

— vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2021, sulla strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021)0142),

— vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2021, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101),

— visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, approvati dal Consiglio il 14 giugno 2004,

— visti gli orientamenti dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario ([4]), aggiornati nel 2009,

— visti gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte, aggiornati dal Consiglio il 12 aprile 2013,

— visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, adottati dal Consiglio il 24 giugno 2013,

— visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio il 24 giugno 2013,

— visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, adottati dal Consiglio il 12 maggio 2014,

— visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla non discriminazione nell'azione esterna, adottati dal Consiglio il 18 marzo 2019,

— visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari, adottati dal Consiglio il 17 giugno 2019,

— visti gli orientamenti riveduti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottati dal Consiglio il 16 settembre 2019,

— viste le linee direttrici rivedute dell'UE per i dialoghi con i paesi partner/terzi in materia di diritti umani, approvate dal Consiglio il 22 febbraio 2021,

— vista la valutazione dell'applicazione a livello europeo degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani del 24 agosto 2022, a cura dei suoi servizi di ricerca,

— vista la comunicazione della Commissione, del 12 settembre 2012, dal titolo «Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne» (COM(2012)0492),

([4]) GU C 303 del 15.12.2009, pag. 12.

Mercoledì 18 gennaio 2023

— vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071), presentata dalla Commissione,

— vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (COM(2022)0453), presentata dalla Commissione,

— vista la relazione dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo «Relazione annuale 2021 sui diritti umani e la democrazia nel mondo»,

— vista l'iniziativa strategica della Mediatrice europea, del 7 luglio 2021, sulle modalità di garanzia da parte della Commissione europea del rispetto dei diritti umani nel contesto degli accordi commerciali internazionali,

— visto il suo premio Sacharov per la libertà di pensiero, che nel 2021 è stato conferito ad Alexey Navalny, leader politico, avvocato e attivista anticorruzione russo detenuto in Russia dal gennaio 2021,

— vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni ([5]),

— vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sugli orientamenti dell'UE e il mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea ([6]),

— vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE ([7]),

— vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese ([8]),

— vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE ([9]),

— vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito ([10]),

— vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sul regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) ([11]),

— vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE ([12]),

— vista la sua raccomandazione del 17 febbraio 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la corruzione e i diritti umani ([13]),

([5]) GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 15.
([6]) GU C 411 del 27.11.2020, pag. 30.
([7]) GU C 404 del 6.10.2021, pag. 202.
([8]) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 11.
([9]) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 70.
([10]) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 111.
([11]) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 152.
([12]) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 88.
([13]) GU C 342 del 6.9.2022, pag. 295.

— viste la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2021 ([14]), nonché le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali pregresse,

— vista la sua risoluzione del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina ([15]),

— vista la sua risoluzione del 3 maggio 2022 sulla persecuzione delle minoranze sulla base della religione o del credo ([16]),

— vista la sua risoluzione del 3 maggio 2022 sul tema «Verso una strategia dell'UE per promuovere l'istruzione dei bambini nel mondo: attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19» ([17]),

— vista la sua risoluzione del 5 maggio 2022 sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne ([18]),

— vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulla lotta contro l'impunità per i crimini di guerra in Ucraina ([19]),

— vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sulla situazione dei diritti umani nello Xinjiang, inclusi gli archivi della polizia ([20]),

— vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato ([21]),

— viste la sua risoluzione del 9 giugno 2022 dal titolo «Minacce al diritto all'aborto nel mondo: possibile revoca del diritto all'aborto negli Stati Uniti da parte della Corte suprema» ([22]) e la sua risoluzione del 7 luglio 2022 sulla decisione della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all'aborto negli Stati Uniti e la necessità di tutelare il diritto all'aborto e la salute delle donne nell'UE ([23]),

— viste le sue risoluzioni sulle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (note come «risoluzioni d'urgenza»), approvate a norma dell'articolo 144 del suo regolamento dal 2019, in particolare quelle approvate nel 2021 e nel 2022,

— visto l'articolo 54 del suo regolamento,

— visto il parere della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

— vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0298/2022),

A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, come sancito dall'articolo 2 TUE; che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale dovrebbe fondarsi sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo, come sancito all'articolo 21 TUE;

B. considerando che l'efficace tutela e difesa dei diritti umani nonché della dignità umana devono essere al centro di tutte le politiche esterne dell'UE, compresi lo sviluppo, il commercio, la sicurezza e la difesa, la migrazione, il vicinato e l'allargamento;

([14]) GU C 342 del 6.9.2022, pag. 191.
([15]) GU C 434 del 15.11.2022, pag. 50.
([16]) GU C 465 del 6.12.2022, pag. 33.
([17]) GU C 465 del 6.12.2022, pag. 44.
([18]) GU C 465 del 6.12.2022, pag. 155.
([19]) GU C 479 del 16.12.2022, pag. 68.
([20]) GU C 493 del 27.12.2022, pag. 96.
([21]) GU C 493 del 27.12.2022, pag. 132.
([22]) GU C 493 del 27.12.2022, pag. 120.
([23]) Testi approvati, P9_TA(2022)0302.

C. considerando che la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE è un elemento imprescindibile per la credibilità e l'efficacia della politica dell'UE in materia di diritti umani;

D. considerando che l'Unione crede fermamente nel multilateralismo, nell'ordine mondiale basato su regole e sull'osservanza del diritto internazionale e dei processi democratici e nell'insieme di valori, principi e norme universali, compresi quelli sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, che guidano gli Stati membri delle Nazioni Unite e le loro reciproche relazioni, e li sostiene pienamente;

E. considerando che l'uguaglianza di genere costituisce un valore fondamentale dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla libertà dalla discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta e dovrebbe essere pienamente rispettato; che, a norma dell'articolo 3 della Carta, il diritto all'integrità della persona è fondamentale; che l'integrazione della dimensione di genere e l'approccio intersezionale dovrebbero pertanto essere attuati e incorporati quali principi orizzontali in tutte le attività e politiche dell'UE;

F. considerando che l'ascesa dell'autoritarismo, di dottrine illiberali, del populismo e delle violazioni dei diritti umani in tutto il mondo costituisce una minaccia per l'ordine mondiale basato su regole, nonché per i valori e i principi fondamentali su cui si fonda l'Unione; che, secondo l'indice di democrazia 2021, attualmente meno della metà della popolazione mondiale (45,7 %) vive in una forma di democrazia e oltre il 37 % vive sotto governi autoritari;

G. considerando che il terrorismo continua a essere una delle minacce più gravi alla pace e alla sicurezza internazionali e costituisce una chiara violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

H. considerando che la pandemia di COVID-19 ha comportato battute d'arresto nella tutela dei diritti umani in tutto il mondo a seguito dell'utilizzo di strumenti e politiche attuati con il pretesto di rallentare la diffusione del virus e che, in molti casi, sono stati associati alla perdita di principi democratici dello Stato in diversi paesi;

I. considerando che le emergenze ambientali, comprese quelle dovute ai cambiamenti climatici e alla deforestazione, comportano violazioni dei diritti umani e colpiscono non solo le persone nelle immediate vicinanze di tali eventi, ma anche l'umanità nel suo complesso; che, negli ultimi anni, sono aumentati in modo preoccupante gli omicidi, le aggressioni e altre forme di violenza contro le persone che difendono i diritti umani, l'ambiente e l'accesso delle persone alle loro terre e alle risorse naturali; che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale rappresentano due sfide urgenti e interconnesse alla base sia dello sviluppo sostenibile che dell'esercizio dei diritti umani in tutto il mondo;

J. considerando che la crisi energetica, unitamente alla crisi della produzione cui l'Europa deve far fronte, può comportare un aumento della povertà e della vulnerabilità in Europa, con conseguenze potenzialmente dannose sui diritti umani;

K. considerando che le violazioni del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, compreso il diritto di credere o non credere, di aderire a convinzioni teiste, agnostiche e ateiste, di cambiare o lasciare la propria religione e di esprimere pubblicamente la propria fede, comportano situazioni di oppressione, conflitto e guerra in tutto il mondo;

Tendenze generali e sfide mondiali in materia di democrazia e diritti umani

1. ribadisce l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani nonché la dignità intrinseca di ciascun essere umano; sottolinea, a tale proposito, il suo forte impegno ad affrontare le sfide riguardanti i diritti umani nell'UE e in tutto il mondo e ribadisce il dovere dell'UE e dei suoi Stati membri di puntare a svolgere un ruolo guida a livello mondiale nella promozione e nella tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia, conformemente ai valori fondanti dell'Unione;

2. insiste sul fatto che la tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della dignità di ciascun essere umano deve essere il fondamento della politica esterna dell'Unione; incoraggia vivamente l'Unione, a tal fine, ad adoperarsi in maniera ambiziosa e costante al fine di rendere la tutela dei diritti umani un elemento centrale di tutte le politiche dell'UE in modo razionalizzato e di rafforzare la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'Unione in tale settore;

3. ricorda che il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 dovrebbe essere utilizzato come tabella di marcia per la realizzazione delle priorità dell'UE in materia di diritti umani ed essere pertanto al centro di tutte le politiche esterne dell'Unione; sottolinea l'importanza che gli Stati membri assumano la titolarità del piano d'azione dell'UE e riferiscano pubblicamente in merito alle loro azioni nell'ambito dello stesso; incoraggia i parlamenti nazionali e regionali, le istituzioni nazionali per i diritti umani e le organizzazioni della società civile a dialogare con le autorità a livello di Stati membri per quanto riguarda i loro contributi alla realizzazione della politica esterna dell'UE in materia di diritti umani; chiede al Consiglio di coinvolgere il Parlamento nella revisione e nell'aggiornamento futuri di tutti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani e che sia garantita una maggiore trasparenza nella loro attuazione;

4. esprime profonda preoccupazione per le gravi minacce che gravano sui diritti umani e la democrazia in tutto il mondo, osservando che le democrazie continuano a diminuire mentre aumentano i regimi autoritari, e per il fatto che nell'ultimo anno quasi il 75 % della popolazione mondiale ha visto peggiorare la situazione dei diritti umani nel proprio paese; sottolinea con preoccupazione le gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario che si verificano in un numero crescente di luoghi nel mondo, nonché la diffusa impunità per tali violazioni;

5. deplora il fatto che, malgrado la necessità di concentrarsi sulle risposte alle minacce rappresentate dai cambiamenti climatici e sulla ripresa dalle ripercussioni negative della pandemia di COVID-19 attraverso la solidarietà mondiale, alcuni leader autoritari, oltre ad aver gestito in modo inadeguato le risorse globali e post-pandemia, abbiano intensificato la loro repressione nei confronti dell'opposizione politica, del dissenso, dei difensori dei diritti umani, delle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di tipo partecipativo e quelle di ispirazione confessionale e religiosa, e dei media indipendenti, nonché alimentato e ampliato conflitti interni e internazionali esistenti e ne abbiano scatenati di nuovi, con conseguenze devastanti per i diritti umani; deplora i diversi casi in cui i leader autoritari hanno utilizzato le conseguenze della pandemia quali pretesti per giustificare l'inasprimento delle loro politiche repressive;

6. sottolinea l'importanza di un'azione coerente e unitaria tra l'UE e i suoi Stati membri, in particolare nei consessi multilaterali, per far fronte alle sfide globali in materia di diritti umani e democrazia, nonché di mantenere coerenti le politiche interne ed esterne dell'UE; è del parere che il mantenimento del requisito dell'unanimità per alcune decisioni di politica estera dell'UE, tra cui le sanzioni contro i responsabili di violazioni dei diritti umani, possa ostacolare l'azione risoluta resa necessaria dalle mutevoli circostanze geopolitiche e che debba pertanto essere riconsiderata;

7. esorta l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi in tutto il mondo a sostegno della democrazia e dei diritti umani; invita, in tal senso, l'UE e i suoi Stati membri a ostacolare, sia a livello individuale che in cooperazione con partner internazionali che condividono gli stessi principi, i tentativi inaccettabili di indebolire le istituzioni democratiche e i diritti umani universali e ridurre lo spazio e il ruolo della società civile; ribadisce il valore del multilateralismo quale strumento per conseguire tale obiettivo; sottolinea l'importanza di porre le questioni in materia di democrazia e diritti umani al centro delle relazioni diplomatiche dell'UE con tutte le controparti, in particolare con i paesi che sono considerati partner strategici; sottolinea, inoltre, l'importanza di porre le questioni riguardanti i diritti umani al centro dell'attività parlamentare dell'UE, anche promuovendo la sottocommissione per i diritti umani a una commissione a sé stante; prende atto dell'avvio, il 26 agosto 2022, di un progetto pilota per l'istituzione di un'accademia diplomatica europea;

8. ribadisce che l'ambizioso impegno e la retorica della politica estera dell'UE in materia di diritti umani richiedono che essa agisca da esempio per evitare di compromettere la sua credibilità nell'opposizione al declino democratico globale; invita le istituzioni e gli organi dell'UE, compreso il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), a garantire che gli obblighi dell'UE e degli Stati membri in materia di diritti umani siano attuati in modo coerente nella politica estera e di sicurezza comune dell'UE; li incoraggia, a tale riguardo, ad avvalersi di tutti gli strumenti diplomatici, sia privatamente che pubblicamente e sia a livello bilaterale che nei consessi multilaterali, per sollevare la questione dei diritti umani con i paesi partner; ribadisce il suo invito affinché l'UE presti particolare attenzione nel valutare e nel prevenire qualsiasi violazione in relazione alle sue politiche, ai suoi progetti e ai suoi finanziamenti, compresi quelli della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, nei paesi terzi, e istituisca un meccanismo di denuncia per gruppi o individui i cui diritti possano essere stati violati dalle attività dell'UE in tali paesi;

Guerra di aggressione russa contro l'Ucraina

9. condanna con la massima fermezza la guerra di aggressione illegale, ingiustificata e non provocata della Russia contro l'Ucraina, nonché il coinvolgimento della Bielorussia che ha consentito alla Russia di sferrare attacchi mortali contro l'Ucraina dal suo territorio; esprime, a tale proposito, il suo profondo dolore per la sofferenza umana e condanna le gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario causate dalle forze armate russe e dai loro mandatari in Ucraina;

10. plaude agli sforzi congiunti profusi dall'UE, dai suoi Stati membri e dalla società civile in risposta alla guerra; plaude altresì alla solidarietà mostrata da numerosi paesi nei confronti dell'Ucraina, come evidenziato dalla posizione assunta durante le sessioni e le votazioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla guerra illegale in Ucraina; ribadisce la necessità di rafforzare gli sforzi diplomatici dell'UE nei confronti degli Stati che si sono astenuti o che hanno espresso voto contrario alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'aggressione contro l'Ucraina, adottata il 2 marzo 2022, e alle successive risoluzioni in materia, al fine di spiegare la gravità dell'aggressione russa e la necessità di una risposta unanime della comunità internazionale dinanzi a tale flagrante violazione del diritto internazionale; invita l'UE e gli Stati membri a fornire al popolo ucraino il sostegno necessario per difendere la sua libertà, la democrazia, i diritti umani e il diritto internazionale; accoglie con favore le sanzioni senza precedenti imposte nel contesto della guerra e chiede che siano attuate in modo coordinato; invita, inoltre, l'UE e gli Stati membri ad appoggiare gli sforzi intesi a rafforzare le organizzazioni indipendenti della società civile russa al fine di contribuire a porre le basi di una futura democrazia in Russia;

11. esprime la sua profonda condanna e preoccupazione per le atrocità, i crimini di guerra e le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, tra cui la violenza sessuale, la violenza di genere e la tortura e le uccisioni di civili e prigionieri di guerra, commessi dalle forze armate russe e dai loro mandatari nella guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; chiede che si adottino tutte le misure necessarie per garantire che coloro che hanno commesso crimini di guerra e violazioni dei diritti umani in Ucraina siano identificati e chiamati a rispondere delle proprie azioni quanto prima, nonché per fornire mezzi di ricorso efficaci per i danni subiti dai civili ucraini; invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a offrire il loro pieno sostegno agli attori, alle misure e ai meccanismi pertinenti in tale contesto, compresi i pubblici ministeri, gli investigatori e la magistratura ucraini, alla Corte penale internazionale (CPI), alla commissione d'inchiesta del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e alle indagini nazionali in virtù del principio della giurisdizione universale; accoglie con favore, a tale riguardo, il fatto che l'UE abbia fornito sostegno alle capacità investigative della CPI per aiutarla a intensificare le sue indagini sui crimini di guerra in Ucraina; mette in evidenza l'importanza di raccogliere rapidamente e preservare le prove dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e si compiace degli sforzi della società civile a tal fine; invita la Commissione a fornire tutta l'assistenza necessaria in tale processo, compresi finanziamenti a titolo dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI — Europa globale), ed esorta gli Stati membri a impegnarsi in tale processo ogniqualvolta siano in grado di farlo; accoglie con favore la modifica del mandato della missione consultiva dell'UE in Ucraina e la proposta della Commissione di estendere il mandato di Eurojust per sostenere la lotta contro l'impunità in tutte le circostanze; chiede che sia presa una decisione informata in merito alle soluzioni più appropriate affinché le persone e le entità responsabili della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e dei crimini di guerra commessi sul territorio ucraino siano chiamati a rispondere del loro operato, il che dovrebbe includere l'introduzione del reato di aggressione in un tribunale internazionale appositamente creato o sotto la giurisdizione della CPI;

12. invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare ad avvalersi di tutti gli strumenti a loro disposizione per sostenere la lotta per liberare l'Ucraina dagli invasori e per prestare aiuto alle persone in fuga dall'Ucraina e in cerca di sostegno negli Stati membri dell'UE; constata che, dall'inizio della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, 8,8 milioni di ucraini sono entrati nell'UE, di cui 4 milioni sono registrati in virtù della protezione temporanea o di analoghi strumenti di protezione nazionali in Europa; accoglie con favore tutte le espressioni di solidarietà e assistenza mostrate al popolo ucraino dai cittadini dell'UE, e più specificamente il fatto che abbiano partecipato agli aiuti umanitari, e plaude all'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea ([24]) per fornire una tutela immediata e diritti agli ucraini sfollati che arrivano nell'UE; sottolinea l'importanza di maggiori finanziamenti da parte dei paesi ospitanti, compresa una maggiore attenzione all'accesso all'istruzione, alle opportunità economiche, agli alloggi, all'assistenza sanitaria e all'integrazione nelle società ospitanti; pone l'accento sulla necessità di sostenere, tra gli altri, le vittime della violenza sessuale, di genere e riproduttiva;

13. denuncia il trasferimento e l'espulsione forzati di minori ucraini, anche da istituti di cura, nella Federazione russa e nei territori occupati dalla Russia e la loro adozione forzata da parte di famiglie russe; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di fornire sostegno per individuare tali minori e riunirli alle loro famiglie o ai loro tutori legali;

([24]) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

14. sottolinea che la guerra di aggressione illegale, ingiustificata e non provocata nei confronti dell'Ucraina ha avuto un impatto enorme sulla sicurezza alimentare globale, dato che l'Ucraina è il quinto maggior esportatore di cereali al mondo;

15. esprime profonda preoccupazione per la sicurezza degli impianti nucleari in Ucraina, che sono costantemente a rischio di bombardamenti militari; esorta l'UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale a istituire zone di sicurezza circostanti tali impianti nucleari;

Rafforzare le politiche, gli strumenti e la diplomazia dell'UE per proteggere e promuovere i diritti umani e la democrazia nel mondo

NDICI — Europa globale e il programma tematico Diritti umani e democrazia

16. invita l'UE a riflettere su come promuovere e applicare al meglio un approccio basato sui diritti umani in tutti gli strumenti e le strategie dell'Unione per rafforzare la politica estera dell'UE in materia di diritti umani e per adattarsi all'evoluzione della situazione geopolitica e delinearla; sottolinea che lo strumento NDICI — Europa globale, compreso il suo programma tematico sui diritti umani e la democrazia, rappresenta uno dei principali strumenti di cui l'UE dispone per migliorare la situazione dei diritti umani nel mondo e contribuire a promuovere società resilienti, inclusive e democratiche, contrastando nel contempo l'influenza di regimi autoritari; sottolinea che la partecipazione degli attori della società civile locale è fondamentale per la tutela dei diritti umani e della democrazia nei loro paesi e ribadisce il suo invito a coinvolgerli appieno in tutte le pertinenti attività esterne dell'UE; accoglie con favore in tale ambito l'inestimabile assistenza che le organizzazioni della società civile e gli attivisti in tutto il mondo stanno fornendo nell'ambito del programma tematico sui diritti umani e la democrazia di NDICI — Europa globale e del Fondo europeo per la democrazia; evidenzia l'importanza che NDICI — Europa globale attribuisce alla promozione dei diritti umani e della democrazia con i partner strategici internazionali e locali, anche mediante le missioni di osservazione elettorale dell'UE; sottolinea il ruolo del Parlamento nel processo di programmazione dello strumento e invita la Commissione e il SEAE a migliorare tempestivamente la condivisione di tutte le informazioni pertinenti affinché il Parlamento possa adempiere al suo ruolo quale sancito dai trattati, in particolare durante i dialoghi geopolitici ad alto livello con la Commissione; invita la Commissione e il SEAE a impegnarsi in un dialogo con il Parlamento per garantire un miglioramento a tale riguardo;

17. sottolinea l'importanza della pianificazione e di un sostegno continuativo nel lungo termine ai progetti e alle iniziative nell'ambito dello strumento NDICI — Europa globale, in particolare quando concerne le regioni interessate da conflitti, guerre e catastrofi naturali; invita la Commissione e il SEAE a integrare il sostegno alla democrazia come priorità trasversale in tutti i programmi tematici e geografici di NDICI — Europa globale;

18. ribadisce la sua richiesta di una maggiore trasparenza per quanto concerne le disposizioni relative ai diritti umani negli accordi di finanziamento nell'ambito dello strumento NDICI — Europa globale e di un chiarimento del meccanismo e dei criteri per la sospensione di tali accordi in caso di violazione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, così come in casi gravi di corruzione; invita la Commissione ad astenersi dall'utilizzare il sostegno di bilancio a favore di governi di paesi terzi come modalità operativa per la cooperazione con i paesi teatro di diffuse violazioni dei diritti umani e repressione dei difensori dei diritti umani;

Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani

19. sostiene pienamente l'operato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani nell'ambito della difesa e della promozione dei diritti umani nel mondo mediante il dialogo con i paesi terzi e la cooperazione con partner che condividono gli stessi principi, nonché l'importante ruolo svolto dall'RSUE nel rafforzare l'efficacia delle politiche dell'UE in materia di diritti umani mediante iniziative volte ad aumentarne la coerenza; sottolinea la necessità di una stretta cooperazione tra l'RSUE per i diritti umani e altri RSUE nell'ambito di altri paesi e regioni al fine di migliorare ulteriormente tale coerenza e chiede che il ruolo dell'RSUE per i diritti umani goda di maggiore visibilità; sottolinea l'importanza che l'RSUE per i diritti umani continui a cooperare con le organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite e i suoi relatori speciali nominati dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, e con i rappresentanti o gli inviati responsabili per i diritti umani di altri paesi; invita l'RSUE ad adoperarsi pubblicamente in modo più incisivo a favore dei singoli difensori dei diritti umani e a cooperare strettamente con le organizzazioni della società civile dell'UE e a livello nazionale e con i difensori dei diritti umani; sottolinea l'importanza che gli RSUE che si occupano delle situazioni nazionali e regionali si impegnino nei confronti delle autorità nazionali sulla protezione dei diritti umani e dei singoli casi; incoraggia l'RSUE per i diritti umani a proseguire le azioni diplomatiche per migliorare il sostegno dell'UE al diritto internazionale umanitario e alla giustizia internazionale;

20. ribadisce che la nomina dell'RSUE per i diritti umani dovrebbe essere soggetta a un'audizione preliminare in seno al Parlamento; raccomanda di istituire un quadro in virtù del quale l'RSUE per i diritti umani debba rispondere al Parlamento europeo per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma di lavoro dell'RSUE all'inizio del suo mandato e debba presentare regolarmente una relazione sui progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi; sottolinea che è necessario rafforzare ulteriormente il quadro delle relazioni interistituzionali tra il Parlamento e il SEAE, comprese le sue delegazioni, sulle questioni relative ai diritti umani, nonostante la cooperazione che il Parlamento mantiene già con il SEAE, rafforzata dalla decisione n. 2010/427/UE del Consiglio ([25]) e dalla dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla responsabilità politica del 2010; sottolinea che il SEAE deve coinvolgere il Parlamento nell'elaborazione delle note di orientamento per l'attuazione degli strumenti dell'UE per i diritti umani, come gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani o i meccanismi dell'UE sul dovere di diligenza e sulla lotta alla corruzione, tra l'altro, nei paesi terzi;

21. sottolinea l'importanza di affrontare le sfide emergenti coordinandosi con le istituzioni dell'UE nella gestione delle relazioni esterne dell'UE nell'ambito dei diritti umani; si compiace del maggiore coordinamento tra le delegazioni dell'UE, la sede centrale del SEAE e la direzione generale per i Partenariati internazionali sui singoli casi urgenti concernenti i difensori dei diritti umani;

Inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea

22. osserva con rammarico che il posto di inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE è rimasto vacante per oltre un anno; ribadisce il suo urgente invito al Consiglio e alla Commissione a effettuare celermente una valutazione trasparente e completa dell'efficacia e del valore aggiunto del mandato dell'inviato speciale, anche in termini di posizione istituzionale, per dotare l'inviato speciale di risorse umane e finanziarie appropriate e sostenerne adeguatamente il mandato istituzionale, la capacità e i compiti; plaude alla nomina, il 7 dicembre 2022, di Frans van Daele a inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE; ricorda che i compiti dell'inviato speciale dovrebbero incentrarsi sulla promozione e sulla protezione della libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo, e del diritto a non credere, all'apostasia e a professare l'ateismo; sottolinea che l'inviato speciale dovrebbe inoltre prestare particolare attenzione alla conversione forzata, all'uso improprio delle leggi sulla blasfemia e alla situazione dei non credenti a rischio;

23. raccomanda che l'inviato speciale operi in stretta collaborazione e in modo complementare con l'RSUE per i diritti umani e con il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani; chiede inoltre che l'inviato speciale tenga consultazioni periodiche con il Parlamento e cooperi con i commissari, gli inviati e gli ambasciatori degli Stati membri responsabili della promozione della libertà di religione o di credo per coordinare le azioni;

Dialoghi dell'UE in materia di diritti umani e altri contatti bilaterali con i paesi terzi

24. sottolinea che i dialoghi in materia di diritti umani con i paesi terzi rappresentano un'opportunità per concentrarsi sulle sfide nell'ambito dei diritti umani e chiede che tali dialoghi siano organizzati con un orientamento ai risultati, siano rivisti periodicamente e siano valorizzati appieno; ribadisce il suo invito affinché i dialoghi in materia di diritti umani si basino sin dall'inizio su una serie chiara di parametri di riferimento che consentano di monitorare l'efficacia dei dialoghi; invita il SEAE a effettuare sistematicamente valutazioni dei risultati dei dialoghi, a fornire informazioni in merito e a darvi un seguito opportuno; sottolinea che, per essere efficaci, i dialoghi non devono essere utilizzati come strumento a sé stante, ma dovrebbero invece essere integrati nella serie completa di attività dell'UE, incluse quelle relative alla politica commerciale, con i paesi terzi interessati, il che razionalizzerebbe la dimensione dei diritti umani e rafforzerebbe i messaggi trasmessi nell'ambito dei dialoghi; richiama l'attenzione sull'importanza di sollevare i singoli casi, in particolare quelli evidenziati dal Parlamento nelle sue risoluzioni e quelli dei vincitori e dei finalisti del premio Sacharov a rischio, nel contesto dei dialoghi in materia di diritti umani, di garantire un seguito adeguato e di comunicare al Parlamento le azioni intraprese riguardo a tali casi;

25. sottolinea l'importanza di una consultazione sistematica, autentica, accessibile e inclusiva con tutte le organizzazioni della società civile e le parti interessate durante l'intero processo dei dialoghi in materia di diritti umani;

([25]) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

26. accoglie con favore la ripresa dei dialoghi in materia di diritti umani con i paesi terzi derivante da un contesto più favorevole all'assunzione di impegni; è del parere che, laddove non siano segnalati progressi tangibili dopo una serie di dialoghi in materia di diritti umani, come è avvenuto in diversi casi, l'UE dovrebbe adeguare i propri obiettivi, anche per quanto riguarda più in generale lo svolgimento delle relazioni bilaterali;

Delegazioni dell'UE

27. ritiene che sia della massima importanza intraprendere ogni possibile azione di sensibilizzazione sugli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani nelle delegazioni dell'UE ed esorta tutte le delegazioni a garantire la corretta attuazione di tali orientamenti; ribadisce, a tale proposito, il suo invito alle delegazioni dell'UE e ai loro «punti focali» per i diritti umani nei paesi terzi ad adoperarsi maggiormente nel loro lavoro mediante un sostegno regolare ai difensori dei diritti umani, compresi i vincitori e i finalisti del premio Sacharov a rischio, e un esame approfondito dei temi e dei singoli casi sollevati nelle risoluzioni del Parlamento sulle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; invita i funzionari delle delegazioni dell'UE a segnalare alle autorità statali i casi di oppressione e persecuzione dei difensori dei diritti umani, dell'opposizione democratica e degli attivisti della società civile e, se le persone interessate sono detenute, a monitorare la loro situazione, a fare loro visita in carcere, a partecipare alle loro procedure processuali e a sollevare i loro casi nei dialoghi in materia di diritti umani condotti dall'UE con i paesi interessati;

28. richiama l'attenzione sui casi in cui le missioni degli Stati membri dell'UE e delle delegazioni dell'UE hanno adottato approcci diversi in materia di protezione e promozione dei diritti umani nei paesi terzi, sebbene gli Stati membri dell'UE condividano un impegno comune in materia; sottolinea che le ambasciate degli Stati membri dell'UE, come le delegazioni dell'UE, dovrebbero svolgere un ruolo sempre più importante nella promozione e nella protezione dei diritti umani, così come nel sostegno alla società civile nei paesi terzi; invita le delegazioni dell'UE a istituire gruppi di lavoro sui diritti umani che riuniscano i servizi competenti delle ambasciate degli Stati membri e delle delegazioni dell'UE e a cooperare strettamente con i rappresentanti delle organizzazioni internazionali e regionali della società civile nei paesi terzi interessati;

Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (GHRSR — legge Magnitsky dell'UE)

29. accoglie con favore il fatto che il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani sia sempre più utilizzato come strumento essenziale che rafforza il ruolo dell'UE quale attore globale nell'ambito dei diritti umani attraverso il ricorso a sanzioni mirate da parte del Consiglio; chiede che le misure restrittive già adottate siano attuate in modo efficace, completo e coordinato e che, se necessario, siano adottate misure supplementari; invita l'UE a fare un uso più dinamico di tale strumento quale componente integrante della sua politica estera in materia di diritti umani; chiede l'applicazione rigorosa, coerente e uniforme e il monitoraggio delle misure restrittive in tutti gli Stati membri, essendo una condizione per la credibilità e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE; invita l'UE a lavorare con i partner che condividono gli stessi principi per incoraggiare più paesi ad adottare regimi sanzionatori e per coordinare congiuntamente l'adozione di misure restrittive mirate in modo da massimizzarne l'efficacia a livello mondiale; accoglie con favore l'impegno assunto dalla Presidente della Commissione, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2022, di presentare misure volte ad aggiornare il quadro legislativo dell'UE per la lotta alla corruzione e di includere la corruzione nel regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, in linea con la posizione del Parlamento, al fine di colpire in modo efficace i facilitatori economici e finanziari degli autori di violazioni dei diritti umani; ribadisce la sua richiesta di introdurre il voto a maggioranza qualificata per le decisioni del Consiglio e l'attuazione delle sanzioni nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani; ribadisce il suo invito alla Commissione e al Consiglio ad adoperarsi per integrare le raccomandazioni del Parlamento per future sanzioni mirate, come stabilito nelle sue risoluzioni e altrove;

30. accoglie con favore gli elenchi stilati nel 2021 nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani; invita il Consiglio, gli Stati membri e il SEAE a elaborare una strategia per migliorare l'interazione tra il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani e i regimi di sanzioni geografiche, in particolare attraverso un utilizzo migliore del regime globale dell'UE per far fronte alle violazioni che non possono essere direttamente collegate a uno Stato, ad esempio in caso di mercenari che commettono violazioni dei diritti umani in territori al di fuori del controllo governativo o in casi transfrontalieri, come la tratta di esseri umani;

31. esprime profonda preoccupazione e condanna la politica deliberata di alcuni Stati di arrestare, detenere arbitrariamente e perseguire con accuse pretestuose persone straniere, compresi cittadini dell'UE, a scopi propagandistici, e di utilizzare i prigionieri come strumento di negoziazione internazionale e scambio o come mezzo per esercitare pressione politica; sottolinea che l'attuazione di una tale politica costituisce una presa di ostaggi ai sensi della convenzione internazionale contro la presa di ostaggi; chiede alla Commissione, al SEAE e agli Stati membri di adottare misure per prevenire tali atti e di allertare i cittadini europei, soprattutto quelli con doppia nazionalità, del rischio di essere arrestati quando si recano in alcuni paesi; chiede al Consiglio di considerare l'applicazione di misure restrittive previste dal regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani alle persone o entità responsabili di arresti o detenzioni arbitrarie di cittadini dell'UE come «ostaggi di Stato»;

Mercoledì 18 gennaio 2023

Corruzione e diritti umani

32. sottolinea che la corruzione indebolisce gravemente la governance democratica, ostacola il godimento dei diritti umani in tutto il mondo, facilita e perpetua le violazioni dei diritti umani e dello Stato di diritto e colpisce in modo sproporzionato le persone e i gruppi più vulnerabili ed emarginati della società; chiede che la lotta contro la corruzione faccia parte di tutti gli sforzi e le politiche dell'UE volti a promuovere i diritti umani e la democrazia, formulando un'apposita strategia globale anticorruzione, compresi programmi nell'ambito degli strumenti finanziari esterni dell'UE, e rafforzando il ruolo di controllo del Parlamento; sottolinea l'estrema importanza che l'UE e i suoi Stati membri diano l'esempio lottando contro i casi di corruzione ad opera di soggetti con sede nell'UE, applicando i più elevati standard di trasparenza ai loro finanziamenti esterni e intensificando il loro sostegno alle organizzazioni della società civile, agli attivisti e ai giornalisti investigativi impegnati nella lotta contro la corruzione;

33. invita l'UE ad adoperarsi per proporre la creazione di una serie di norme anticorruzione che siano applicabili in modo uniforme in tutto il mondo, per promuovere l'istituzione di organismi anticorruzione efficaci e l'adozione di solidi quadri normativi e per affrontare il problema delle giurisdizioni segrete e dei paradisi fiscali; incoraggia a promuovere la cooperazione tra l'UE, i suoi Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, in particolare a livello giudiziario, di autorità di contrasto e di intelligence per lo scambio di migliori pratiche e di strumenti efficaci nella lotta alla corruzione e nella prevenzione della stessa; chiede che siano profusi sforzi per creare un tribunale internazionale anticorruzione sotto la supervisione delle Nazioni Unite;

Clausole sui diritti umani negli accordi internazionali

34. ribadisce il suo invito a includere solide clausole sui diritti umani negli accordi tra l'UE e i paesi terzi, sostenute da una chiara serie di parametri di riferimento e di procedure da seguire in caso di violazioni; invita la Commissione e il SEAE a riflettere attivamente su come garantire il monitoraggio e l'effettiva applicazione delle clausole sui diritti umani contenute negli accordi internazionali esistenti; sottolinea che l'UE dovrebbe reagire con rapidità e decisione alle persistenti violazioni delle clausole sui diritti umani da parte di paesi terzi, anche sospendendo gli accordi pertinenti qualora altre opzioni si rivelassero inefficaci; sottolinea che la revisione del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE, il processo legislativo in corso per un nuovo regolamento sull'SPG e la revisione dell'attuazione delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori, da parte dei paesi beneficiari dell'SPG offrono l'opportunità di rafforzare l'impegno a favore del rispetto dei diritti umani nei paesi terzi interessati;

35. invita la Commissione, in sede di negoziazione di accordi di libero scambio (ALS) con i paesi terzi, a chiedere loro di ratificare le principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori e ambiente, compresi il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; sottolinea che la ratifica di tali convenzioni da parte dei paesi terzi dovrebbe idealmente avvenire prima della conclusione dei negoziati ALS, in modo che il rispetto di tali convenzioni diventi un aspetto essenziale degli ALS e che siano concordate clausole specifiche; chiede inoltre che le clausole sostanziali degli ALS riconoscano che gli Stati parte devono rispettare e proteggere i diritti umani, come sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal diritto consuetudinario e dalle convenzioni internazionali di cui sono parte;

36. sottolinea l'importanza delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità ex ante ed ex post e chiede che la loro qualità sia potenziata; sottolinea che l'obiettivo delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità dovrebbe essere quello di garantire che l'accordo in fase di negoziato fornisca strumenti sufficienti per evitare impatti negativi sui diritti umani in clausole dettagliate e ben formulate; raccomanda che le organizzazioni della società civile siano coinvolte nella gestione delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità, che tali valutazioni siano condotte da esperti di diritti umani e del lavoro e che i contributi delle organizzazioni della società civile siano presi in considerazione;

Attività di sostegno alla democrazia

37. sottolinea che il 2022 segna il 10º anniversario della decisione del Parlamento di esercitare una leadership politica impegnandosi a compiere importanti progressi nelle sue attività di sostegno alla democrazia, che mette in atto attraverso un approccio globale di sostegno alla democrazia dal 2014; accoglie con favore, in particolare, il suo sostegno allo sviluppo di capacità per i parlamenti partner, alla mediazione e alla promozione di una cultura del dialogo e del compromesso, anche tra i giovani leader politici, nonché all'emancipazione delle donne parlamentari, dei difensori dei diritti umani e dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile e dei media liberi; invita la Commissione a continuare a portare avanti e intensificare le sue attività in questi settori e a rafforzare i finanziamenti e l'assistenza agli organismi e alle agenzie dell'UE, così come ad altre organizzazioni basate su sovvenzioni, rispettando nel contempo il principio di non

discriminazione; sottolinea che, nell'attuale contesto di inasprimento delle tensioni globali e della repressione in un numero crescente di paesi, il sostegno diretto alle organizzazioni della società civile, ai difensori dei diritti umani e alle persone che esprimono opinioni critiche e dissenzienti è della massima importanza;

38. sottolinea l'importanza delle missioni di osservazione elettorale dell'UE e del contributo del Parlamento allo sviluppo e al miglioramento della loro metodologia; invita la Commissione, a tale proposito, a valutare la possibilità di aggiornare la metodologia di osservazione elettorale per tenere conto degli sviluppi degli ultimi vent'anni; esorta i paesi terzi ad applicare le raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione elettorale dell'UE al fine di migliorare l'organizzazione e il contesto dei futuri processi elettorali e contribuire, in tal modo, alla loro trasparenza e legittimità per migliorare le norme democratiche degli Stati interessati; sottolinea l'importanza di rafforzare il sostegno dell'UE agli osservatori elettorali locali, in particolare in termini di protezione; ribadisce il suo invito all'UE a collaborare strettamente con le organizzazioni nazionali e internazionali come l'OSCE, l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, il Consiglio d'Europa e le altre organizzazioni che hanno sottoscritto la dichiarazione dei principi per l'osservazione elettorale internazionale;

Il multilateralismo e il lavoro dell'UE a livello multilaterale

39. ribadisce che l'efficace tutela dei diritti umani in tutto il mondo richiede una forte cooperazione internazionale a livello multilaterale; sottolinea il ruolo particolarmente importante delle Nazioni Unite e dei suoi organi quale principale forum che deve essere in grado di portare avanti efficacemente gli sforzi per la pace e la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale; invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a sostenere il lavoro delle Nazioni Unite, sia a livello politico che finanziario, compresi tutti gli organismi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani, in particolare gli organi previsti dai trattati e le procedure speciali; invita, a tal fine, il Segretario generale delle Nazioni Unite a fornire risorse adeguate a titolo del bilancio delle Nazioni Unite ed esorta gli Stati membri ad aumentare i loro contributi volontari; sottolinea la necessità che l'UE e i suoi Stati membri si adoperino per parlare con una sola voce sia in seno alle Nazioni Unite che in altri consessi multilaterali e promuovano in tal modo le norme più rigorose in materia di diritti umani; ricorda l'obbligo di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, come sancito dalla Carta istitutiva delle Nazioni Unite e dalla risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; deplora che due membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite siano responsabili di gravi violazioni dei diritti umani che si configurano come crimini di guerra e persino genocidio; invita gli Stati membri delle Nazioni Unite ad astenersi dal compiere passi indietro che indeboliscano la protezione dei diritti umani; sottolinea la responsabilità del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di affrontare tutte le gravi violazioni dei diritti umani nel mondo intero; deplora che alcuni membri del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite abbiano ignorato palesemente i loro obblighi in materia di diritti umani, abbiano commesso comprovate violazioni gravi di diritti umani e non abbiano cooperato con i meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani; chiede, a tale proposito, una riforma fondamentale dei criteri per i membri del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; esorta il SEAE ad avviare e guidare gli sforzi volti a raggiungere una posizione coordinata dell'UE e degli Stati membri sull'appartenenza al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che dovrebbe promuovere una maggiore trasparenza del processo elettorale, segnatamente rendendo pubblici i voti degli Stati membri dell'UE e fornendo la motivazione di tali voti, sostenere un processo realmente competitivo garantendo che i tre blocchi regionali cui appartengono gli Stati membri dell'UE presentino un numero maggiore di candidati rispetto ai seggi e garantire la responsabilità dei candidati mediante il controllo dei loro impegni volontari e dei loro risultati in termini di cooperazione con il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, con gli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e con le procedure speciali;

40. condanna fermamente tutti gli attacchi contro i titolari di mandato per le procedure speciali delle Nazioni Unite e contro l'indipendenza dei loro mandati; invita gli Stati membri e i partner democratici dell'UE a contrastare con decisione tali tentativi e ad adottare tutte le misure possibili per contribuire a predisporre spazi sicuri e aperti in cui i singoli e le organizzazioni della società civile possono interagire con le Nazioni Unite, i suoi rappresentanti e i suoi meccanismi; sottolinea il lavoro delle commissioni d'inchiesta e delle missioni esplorative delle Nazioni Unite, alle quali si fa sempre più spesso ricorso per rispondere a situazioni di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani e per combattere l'impunità;

41. invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere il rafforzamento dei sistemi regionali dei diritti umani, anche attraverso l'assistenza finanziaria e la condivisione di esperienze a livello transregionale; sottolinea, in particolare, il ruolo critico degli organismi di monitoraggio e dei meccanismi giudiziari istituiti nell'ambito di detti sistemi regionali e la loro complementarità con il sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite;

42. invita l'UE e i suoi Stati membri a guidare gli sforzi nei consessi multilaterali per promuovere l'adozione di una definizione di terrorismo universalmente riconosciuta, con l'obiettivo di combattere questo flagello; li invita inoltre a guidare gli sforzi, nel contesto dell'ottavo riesame della strategia globale ONU contro il terrorismo nel 2023, per inserire

un linguaggio forte che riconosca l'impatto negativo che l'uso improprio delle leggi e delle politiche antiterrorismo ha avuto sullo spazio della società civile e che esorti tutti gli Stati ad adottare le misure necessarie per riformare o abrogare la loro legislazione antiterrorismo per garantire che non incida negativamente sulla società civile e sui difensori dei diritti umani; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di guidare gli sforzi all'interno dei consessi delle Nazioni Unite per istituire un dialogo costruttivo con le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani, e di garantire che essi siano coinvolti in modo significativo in tutte le fasi dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche di lotta al terrorismo;

43. esprime profonda preoccupazione per i crescenti attacchi contro l'ordine globale basato su regole da parte di regimi autoritari, in particolare mettendo in discussione l'universalità dei diritti umani, relativizzandoli, sostenendo che sono uno strumento di egemonia culturale utilizzato dai paesi occidentali, erodendo il diritto internazionale in materia di diritti umani attraverso la sua reinterpretazione e compromettendo il funzionamento degli organismi e dei meccanismi delle Nazioni Unite volti a chiamare gli Stati a rispondere delle violazioni dei diritti umani; sottolinea che l'UE deve sostenere la difesa dell'universalità dei diritti umani quale priorità principale e, a tal fine, guidare un patto e lavorare insieme ad altre democrazie e partner che condividono gli stessi principi per rafforzare le organizzazioni multilaterali e difendere l'ordine globale basato su regole contro i crescenti poteri autoritari; sottolinea che la minore efficacia degli organismi delle Nazioni Unite comporta costi reali in termini di conflitti, vite perse e sofferenze umane e indebolisce gravemente la capacità generale dei paesi di affrontare le sfide globali; invita gli Stati membri dell'UE e i partner che condividono gli stessi principi a intensificare gli sforzi per invertire tale tendenza;

44. sottolinea la necessità di sottoporre a un esame imparziale, equo e trasparente le domande presentate da organizzazioni non governative (ONG) per ottenere lo status consultivo in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC); chiede che siano adottate misure per istituire un seggio per l'Unione in tutti i consessi multilaterali, compreso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, oltre al seggio permanente già esistente di uno degli Stati membri in seno al Consiglio di sicurezza, il che rafforzerebbe la capacità di azione dell'UE, nonché la sua coerenza e credibilità nel mondo; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di partecipare al dibattito generale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed esorta i membri dell'ECOSOC a continuare a rimuovere gli ostacoli ingiustificati che incontrano le ONG nell'ottenere il loro accreditamento ECOSOC, in particolare quelle le cui domande sono in sospeso da moltissimo tempo;

Difesa del diritto internazionale umanitario

45. prende atto con preoccupazione della crescente inosservanza del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare nei conflitti in corso in tutto il mondo; sottolinea l'estrema importanza che le agenzie per gli aiuti umanitari e le organizzazioni caritative siano in grado di fornire un'assistenza completa, tempestiva e senza restrizioni a tutte le popolazioni vulnerabili e invita tutte le parti coinvolte nei conflitti armati a proteggere le popolazioni civili e gli operatori umanitari, medici, dei media e dell'istruzione; chiede la creazione sistematica di corridoi umanitari nelle regioni in guerra e nelle situazioni di combattimento, al fine di consentire ai civili a rischio di sfuggire al conflitto, e condanna fermamente qualsiasi attacco nei loro confronti;

46. ricorda che il diritto internazionale umanitario dovrebbe guidare le politiche dell'UE in relazione alle situazioni di occupazione o annessione di territori e sottolinea l'importanza di garantirne la coerenza riguardo a tali situazioni; sottolinea la responsabilità che incombe alle imprese con sede nell'UE di applicare le politiche in materia di dovuta diligenza più rigorose nei confronti di qualsiasi attività economica o finanziaria all'interno dei territori interessati o con i medesimi e di assicurare un rigoroso rispetto del diritto internazionale e della politica di sanzioni dell'UE, se del caso;

Lotta contro l'impunità e rafforzamento della giustizia penale internazionale

47. mette in evidenza il legame tra le violazioni dei diritti umani e la diffusa impunità e la mancanza di assunzione di responsabilità nelle regioni e nei paesi colpiti da conflitti; accoglie con grande favore il costante contributo della CPI alla lotta contro l'impunità; invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire alla CPI un sostegno sufficiente affinché possa svolgere il proprio operato; ribadisce la sua condanna dei continui sforzi volti a minare la legittimità e il lavoro della CPI; invita l'UE e i suoi Stati membri a proseguire gli sforzi per contrastarli e rispondere alle minacce e alle sanzioni nei confronti dei difensori dei diritti umani e dei testimoni che cooperano con la CPI; sottolinea il ruolo fondamentale della CPI nello svolgimento di indagini sui crimini di guerra e sui crimini contro l'umanità; invita l'UE e i suoi Stati membri a proseguire la cooperazione

con la CPI nella lotta e nella prevenzione di tali crimini; accoglie con favore il costante sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri alla CPI e invita gli Stati membri dell'UE a combinare questo impegno con i finanziamenti sostenibili necessari per garantire la giustizia in tutti i casi presentati alla CPI;

48. invita l'UE a sostenere il procuratore della CPI nelle indagini e nel perseguimento dei presunti autori di crimini di guerra, crimini contro l'umanità ed eventualmente genocidio, fornendo sostegno politico, raccogliendo e mettendo a disposizione tutte le prove in suo possesso, tra cui intelligence, informazioni e dati da fonte aperta, immagini satellitari e comunicazioni intercettate, e fornendo risorse umane e finanziarie adeguate al bilancio generale della CPI al fine di tutelarne pienamente l'indipendenza e l'imparzialità;

49. invita l'UE e i suoi Stati membri a incoraggiare i paesi partner a ratificare il trattato di Roma ed estendere, in tal modo, la giurisdizione della CPI; invita l'UE ad agire in linea con la decisione del Consiglio 2011/168/PESC sulla Corte penale internazionale ([26]), mantenendo una posizione risoluta dell'UE sul crimine di aggressione quale definito dalla risoluzione del Parlamento del 17 luglio 2014 sul crimine di aggressione ([27]);

50. ribadisce il suo invito alla Commissione a elaborare un piano d'azione globale dell'UE sulla lotta contro l'impunità, che dovrebbe includere, tra l'altro, capitoli sull'importante ruolo delle organizzazioni della società civile nella lotta contro l'impunità e la loro protezione in tutte le situazioni che lo richiedono e sulle misure di lotta all'impunità per le violenze sessuali e di genere, comprese le violazioni della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti in situazioni di conflitto; invita l'UE e i suoi partner internazionali a utilizzare appieno tutti gli strumenti pertinenti per combattere l'impunità, compreso il sostegno alla giurisdizione universale a livello nazionale, i tribunali speciali a livello nazionale e internazionale, anche per il crimine di aggressione, e l'istituzione di meccanismi flessibili di cooperazione e finanziamento per raccogliere e analizzare rapidamente le prove dei reati; invita la Commissione a garantire che tali strumenti siano applicati in modo coordinato e complementare con altri strumenti pertinenti dell'UE e degli Stati membri; invita la Commissione a elaborare un programma per rafforzare la capacità sia degli Stati membri che dei paesi terzi di applicare il principio della giurisdizione universale nei loro sistemi giuridici nazionali;

Compiere progressi verso l'abolizione universale della pena di morte e la prevenzione della tortura e di altre forme di maltrattamento

51. ribadisce la sua opposizione di principio alla pena di morte, che è una pena crudele, disumana e degradante ed è irreversibile; sottolinea che l'UE deve essere incessante nel perseguire l'abolizione universale della pena di morte quale obiettivo fondamentale della sua politica estera in materia di diritti umani; chiede all'UE e agli Stati membri di difendere l'abolizione della pena di morte in tutti i consessi internazionali e a raccomandare il più ampio sostegno possibile a questa posizione; incoraggia i continui sforzi degli organismi delle Nazioni Unite per l'abolizione universale della pena di morte, in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; condanna fermamente l'applicazione, in tutto il mondo, delle leggi sulla blasfemia, che prevedono la possibilità di applicare la pena di morte in caso di condanna; ribadisce che la libertà di scegliere la propria religione, incluso di credere o di non credere affatto, rimane un diritto umano fondamentale che non può essere punito con la morte o con qualsiasi trattamento degradante; invita tutti i paesi che non l'hanno ancora fatto ad abolire la pena di morte o a introdurre una moratoria immediata come primo passo verso la sua abolizione; invita inoltre i paesi interessati a ridurre l'elenco degli illeciti e dei reati punibili con la pena di morte; chiede trasparenza in merito alle sentenze capitali e alle esecuzioni nei paesi che non divulgano tali statistiche;

52. condanna qualsiasi episodio di tortura, trattamenti inumani o degradanti, sparizioni forzate, arresti arbitrari ed esecuzioni extragiudiziali, e deplora il fatto che continuino a essere comuni in molti paesi; prende atto con grande preoccupazione della tendenza all'aumento dei casi di tortura in tutto il mondo e della diffusa impunità dei responsabili; riconosce l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile e dai difensori dei diritti umani nella lotta contro la tortura e altre forme di maltrattamento;

([26]) Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).

([27]) GU C 224 del 21.6.2016, pag. 31.

Mercoledì 18 gennaio 2023

Rispondere alle sfide mondiali in materia di diritti umani e democrazia

Risposta alla pandemia di COVID-19 e relativa ripresa

53. esprime profonda preoccupazione per le conseguenze negative a lungo termine della pandemia di COVID-19 sullo stato generale della democrazia e dei diritti umani in tutto il mondo; sottolinea l'impatto negativo sproporzionato sui gruppi in situazioni più vulnerabili, tra cui le donne, i minori, le persone con disabilità, le persone con determinate malattie croniche, gli anziani, le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ), le persone impoverite, le persone appartenenti a minoranze etniche, di credo e religiose, i rifugiati e i migranti e le persone in carcere o detenute; è inoltre preoccupato per i ritardi e gli ostacoli all'accesso ai servizi sanitari e per l'aumento delle gravidanze indesiderate, della violenza sessuale e di genere, degli aborti non sicuri e della mortalità materna e neonatale; osserva con preoccupazione il ricorso alle misure di prevenzione della COVID-19 come pretesto per negare le visite dei familiari o degli avvocati nelle strutture di detenzione e per violare i diritti dei detenuti; elogia il ruolo svolto dai difensori dei diritti umani e dai giornalisti, talvolta anche mettendo a repentaglio la loro vita, nel denunciare o nel tentare di prevenire le violazioni dei diritti umani durante la pandemia;

54. ribadisce che il godimento del massimo livello di salute possibile e l'accesso universale all'assistenza sanitaria sono tra i diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere la difesa di tali diritti, in particolare nei paesi e nelle regioni in cui i servizi sanitari sono più scarsi, ed esorta i paesi a compiere progressi nel facilitare l'accesso ai servizi sanitari; afferma che l'UE dovrebbe continuare a finanziare lo sviluppo e la fornitura globale dei vaccini contro la COVID-19, a informare sui benefici della vaccinazione e ad aumentarne la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, al fine di evitare le malattie a prevenzione vaccinale;

55. ribadisce che la libertà personale, la libertà di riunione, la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo e la libertà di espressione sono pietre angolari della democrazia; esprime profonda preoccupazione per il crescente ricorso alle tecnologie di sorveglianza di massa, in particolare da parte di regimi autoritari, per limitare tali libertà, che sono ulteriormente aumentate sotto il pretesto delle misure di prevenzione della COVID-19; chiede un divieto rigoroso ed efficace della vendita di tecnologie di sorveglianza di massa; chiede una maggiore risposta all'infiltrazione di massa della disinformazione e delle teorie complottiste nella sfera digitale, perpetuata in gran parte, ma non esclusivamente, da regimi autoritari e da attori non statali;

Diritti delle donne, emancipazione femminile e parità di genere

56. condanna il fatto che nessun paese al mondo abbia ancora conseguito l'uguaglianza di genere; sottolinea il persistere di una diffusa violenza di genere e di discriminazioni intersezionali in tutte le regioni del mondo; sottolinea che le donne e le ragazze continuano a essere le principali vittime di crisi violente e che la violenza sessuale, di genere e riproduttiva continua a verificarsi in molti luoghi del mondo ed è utilizzata, in particolare, come arma di guerra nei conflitti armati; sottolinea che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani, le attiviste, le giornaliste e le avvocate sono particolarmente prese di mira e subiscono molestie e intimidazioni online sempre più frequenti, nonché minacce e attacchi continui;

57. sottolinea con profonda preoccupazione l'aumento della violenza di genere e domestica e deplora i regressi in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti sia nei paesi in via di sviluppo che nei paesi sviluppati; ribadisce il suo invito all'UE e ai suoi Stati membri a sostenere pienamente il diritto delle donne all'integrità fisica, alla dignità e all'autonomia decisionale e a combattere efficacemente la violenza domestica e di genere; richiama l'attenzione sul fatto che, nonostante gli sforzi dell'UE, le donne sono ancora una minoranza nelle posizioni dirigenziali, guadagnano meno degli uomini per le stesse responsabilità e posizioni, e le loro abilità e competenze sono sottovalutate o sminuite a causa del loro genere;

58. invita l'UE e i suoi partner internazionali a intensificare gli sforzi per garantire il pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne, delle ragazze e dei gruppi vulnerabili e le pari opportunità per tutti; chiede l'eliminazione a livello mondiale delle leggi e delle pratiche che impediscono alle donne di esercitare i loro diritti, in particolare il diritto all'istruzione, al lavoro e alla partecipazione ai processi decisionali politici e pubblici; deplora le situazioni in cui alle donne e ai nuclei familiari con capofamiglia di sesso femminile, in particolare nell'ambito di crisi umanitarie, viene negato l'accesso agli aiuti umanitari e ai servizi essenziali perché le autorità nazionali e locali insistono affinché tali servizi siano forniti da donne, limitando nel contempo l'accesso delle donne all'occupazione; invita gli Stati che non l'hanno ancora fatto a ratificare e attuare la convenzione di Istanbul;

59. condanna con fermezza qualsiasi ricorso ai matrimoni precoci e forzati, agli arresti domiciliari, agli stupri e ad altri trattamenti degradanti nei confronti delle donne; invita la Commissione e il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani ad affrontare la questione dei matrimoni precoci e forzati;

60. ricorda agli Stati l'obbligo di garantire l'accesso a servizi globali in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, compresi i moderni metodi contraccettivi, l'aborto sicuro e legale, l'assistenza sanitaria materna, prenatale e postnatale, la riproduzione assistita e l'accesso all'educazione e all'informazione in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, compresa un'educazione sessuale esauriente, senza alcuna forma di discriminazione; chiede che i diritti e le tutele legali siano ulteriormente rafforzati e che siano eliminati gli ostacoli all'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti a livello mondiale; ribadisce il suo invito a includere il diritto all'aborto sicuro e legale nella Carta; accoglie con favore la pubblicazione delle linee guida aggiornate dell'Organizzazione mondiale della sanità che forniscono raccomandazioni fondamentali ai sistemi sanitari per la prestazione di assistenza all'aborto; chiede che l'UE e i suoi Stati membri sostengano e promuovano pienamente la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, compreso l'accesso all'aborto, nelle relazioni multilaterali e bilaterali, in conformità del diritto e delle norme internazionali in materia di diritti umani;

61. chiede sforzi più concertati per eliminare l'uso della violenza sessuale come arma di guerra e combattere l'impunità dei responsabili di tali violenze; invita la Commissione a proseguire gli sforzi per eliminare completamente la pratica delle mutilazioni genitali femminili in tutto il mondo; chiede un maggiore impegno e sostegno dell'UE a favore della tutela dei diritti delle donne nei paesi terzi mediante i suoi sforzi di prevenzione e risoluzione dei conflitti, nonché nell'ambito del mantenimento della pace, degli aiuti umanitari e delle operazioni di ricostruzione postbellica, della giustizia di transizione e della promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche, con particolare attenzione ai diritti delle donne vittime di ostilità, discriminazione o stigmatizzazione, in gravidanza o con neonati, o che si trovano in una situazione di disoccupazione o di povertà;

62. ribadisce la necessità di un'azione risoluta per garantire la piena attuazione del GAP III; invita l'UE, come stabilito nel GAP III, ad affrontare con forza l'intersezionalità elaborando una politica volta a combattere le molteplici forme di discriminazione cui devono far fronte i milioni di donne e ragazze vittime di violazioni dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali basate sulla casta, tra cui abusi e violenze sessuali, sfollamenti, lavoro forzato e/o coatto, prostituzione e tratta;

63. ribadisce la sua condanna della pratica commerciale della maternità surrogata, un fenomeno globale che espone le donne di tutto il mondo allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani prendendo di mira, nel contempo, soprattutto le donne finanziariamente e socialmente vulnerabili; mette in evidenza il suo grave impatto sulle donne, sui loro diritti e sulla loro salute e sull'uguaglianza di genere, e sottolinea le sue implicazioni transfrontaliere; chiede un quadro giuridico europeo per affrontare le conseguenze negative della maternità surrogata a fini commerciali;

64. condanna la legislazione, le politiche e le pratiche che consentono la selezione dei minori in base al sesso, alla razza, alla disabilità o a qualsiasi altro motivo;

Diritti dei minori

65. chiede un approccio sistematico e coerente alla promozione e alla difesa dei diritti dei minori in tutte le politiche esterne dell'UE; chiede sforzi più concertati per tutelare i diritti dei minori in situazioni di crisi o di emergenza e accoglie con favore le conclusioni del Consiglio in materia; esprime preoccupazione per il fatto che il numero crescente di tali situazioni di crisi in tutto il mondo, unitamente agli effetti duraturi della pandemia di COVID-19, ha portato a crescenti violazioni dei diritti dei minori in tutto il mondo, tra cui le violenze, i matrimoni precoci e forzati, gli abusi sessuali, comprese le mutilazioni genitali, la tratta, la separazione forzata dei minori dai loro genitori e viceversa nei casi di schiavitù moderna, il lavoro minorile, il lavoro minorile forzato, il reclutamento di bambini soldato, la mancanza di accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, la malnutrizione e la povertà estrema; sottolinea gli effetti sproporzionati e a lungo termine dell'insicurezza alimentare sui bambini, che incidono direttamente non solo sulla loro salute e sul loro sviluppo, ma anche sulla loro istruzione nonché sull'aumento della pratica vergognosa dei matrimoni infantili; prende atto del numero tuttora elevato di bambini nel mondo costretti a lavorare, di solito in condizioni pericolose, in luoghi di difficile accesso come i pozzi di miniera, nell'estrazione di materie prime, compresi i minerali rari, nell'industria e nell'agricoltura; sottolinea che il 2021 è stato l'Anno internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile e ricorda la politica di tolleranza zero dell'UE nei confronti di tale pratica; invita i paesi che non hanno ancora ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo a farlo con urgenza;

66. deplora il continuo sfruttamento dei minori quale strumento di guerra; ribadisce che, a causa della loro vulnerabilità, i minori sono spesso i primi a subire violenze nei territori devastati dalla guerra, soprattutto per quanto riguarda le rappresaglie etniche da parte delle tribù, dei gruppi e delle etnie belligeranti; condanna il reclutamento forzato di bambini minorenni nelle zone teatro di guerra, nonché la loro strumentalizzazione e la violenza sessuale di cui sono vittime; sottolinea la necessità di creare percorsi di reinserimento e risarcimento per i minori i cui diritti sono stati violati e di integrare l'agenda delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati in tutte le azioni esterne dell'UE; invita gli Stati membri interessati a garantire la protezione dei minori che sono cittadini di tali Stati membri e che sono imprigionati o detenuti in paesi terzi; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per combattere l'impunità dei crimini di guerra nei confronti dei minori, a rafforzare la cooperazione con le organizzazioni umanitarie e le ONG che si occupano di minori e a salvaguardare i diritti dei minori nell'ambito della cooperazione e del partenariato con i paesi terzi;

67. sottolinea che il diritto all'istruzione ha subito particolari battute d'arresto, con interruzioni senza precedenti all'istruzione dovute alla COVID-19, ma anche all'estremismo religioso e alla discriminazione di genere nei confronti delle ragazze; esprime preoccupazione per l'espulsione di adolescenti incinte dalle scuole; ricorda che ogni minore ha il diritto a un'educazione sessuale esauriente che non sia discriminatoria, che sia basata su elementi concreti, scientificamente accurata e adeguata all'età e che metta in discussione le norme di genere dannose; invita l'UE a intensificare i suoi sforzi per garantire l'accesso all'istruzione, comprese modalità innovative per eludere gli ostacoli imposti dalle autorità nazionali; invita la Commissione e il SEAE a rafforzare il loro sostegno ai paesi terzi per aiutarli ad adattarsi alle sfide affrontate durante la pandemia di COVID-19 nel settore dell'istruzione; sottolinea che il sostegno potrebbe assumere la forma di un aumento della dotazione finanziaria attraverso NDICI — Europa globale, ma potrebbe anche includere lo sviluppo di capacità e migliori pratiche sulla base degli insegnamenti tratti dalle delegazioni dell'UE in tutto il mondo; sottolinea che l'evoluzione del contesto internazionale può richiedere una soluzione finanziaria che permetta una risposta da parte di più donatori per colmare il crescente deficit di finanziamento al fine di conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4 delle Nazioni Unite, che mira a garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e a promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti;

68. invita la Commissione e il SEAE a garantire solidi finanziamenti per l'istruzione attraverso tutti gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE, in linea con il parametro di riferimento del 10 % in materia di istruzione nel quadro dello strumento NDICI — Europa globale; invita la Commissione e il SEAE a sostenere inoltre i governi dei paesi terzi nella costruzione e nello sviluppo di sistemi di istruzione più solidi, attenti alle problematiche di genere e inclusivi; rammenta che l'accesso delle donne all'istruzione è stato considerato un diritto fondamentale dalle Nazioni Unite; ritiene che l'aumento dell'accesso all'istruzione delle ragazze e il sostegno alla partecipazione delle donne all'istruzione e alla carriera nella scienza, nella tecnologia, nell'ingegneria e nella matematica in via prioritaria debbano essere un obiettivo strategico centrale dell'UE; ribadisce a tale proposito la necessità che le ragazze siano in grado di completare la loro istruzione e abbiano accesso a informazioni e servizi adeguati alla loro età, senza discriminazioni né pregiudizi di genere e con pari opportunità di sviluppare il loro potenziale; sottolinea la necessità urgente di affrontare gli ostacoli di genere all'istruzione, come le leggi, le politiche e le norme socioculturali dannose che impediscono alle ragazze di proseguire l'istruzione in caso di gravidanza, matrimonio o maternità; incoraggia a combattere gli stereotipi di genere e le norme socioculturali dannose attraverso l'istruzione e a prevenire la violenza attraverso un'istruzione attenta al genere;

Diritti degli anziani

69. invita l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare nuove vie per rafforzare i diritti degli anziani; sottolinea le sfide al pieno godimento di tutti i diritti umani da parte degli anziani, tra cui la discriminazione basata sull'età, la povertà, la violenza, la mancanza di protezione sociale, di assistenza sanitaria e di altri servizi essenziali nonché gli ostacoli all'occupazione; sottolinea il lavoro svolto dal gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite sull'invecchiamento riguardo a uno strumento giuridicamente vincolante per rafforzare la protezione dei diritti umani degli anziani e invita l'UE e i suoi Stati membri a valutare la possibilità di fornire un sostegno attivo a tale lavoro;

Diritti delle persone con disabilità

70. accoglie con favore l'adozione della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 quale strumento per migliorare la situazione delle persone con disabilità e i loro diritti in tutto il mondo, in particolare la povertà e la discriminazione, ma anche problemi di accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, all'occupazione e alla partecipazione alla vita politica; chiede un'attuazione sistematica, interna ed esterna, di tale strategia; sottolinea che il dovere di assistenza alle persone con disabilità è generalmente a carico delle loro famiglie, in particolare delle donne, e invita l'UE ad assistere i paesi terzi nello sviluppo di politiche a sostegno di chi assiste le persone con disabilità;

71. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere la parità di diritti per le persone con disabilità attraverso l'azione esterna dell'UE; sottolinea la necessità di un dialogo strutturato con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nei paesi partner per garantire una partecipazione significativa e un coinvolgimento efficace nella pianificazione, nell'attuazione e nel monitoraggio degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE; sottolinea la necessità di esortare i paesi candidati e potenziali candidati ad attuare riforme volte a migliorare la situazione delle persone con disabilità e invita la Commissione ad assisterli nello sviluppo di un processo strutturato di consultazione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative; chiede che le delegazioni dell'UE ricevano investimenti, formazione e sviluppo di capacità al fine di attuare le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in materia di azione umanitaria e cooperazione internazionale;

Intolleranza, xenofobia e discriminazione

72. sottolinea la sua opposizione e condanna nei confronti dell'intolleranza, della xenofobia e della discriminazione fondata sulla razza, l'etnia, la nazionalità, la classe sociale, la disabilità, la casta, la religione, il credo, l'età, il sesso, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, che in molte regioni del mondo portano a uccisioni e persecuzioni, specialmente in situazioni di conflitto; mette in evidenza che il razzismo, la discriminazione, la xenofobia, la persecuzione religiosa e l'intolleranza ad essi connessa continuano a essere un grave problema in tutto il mondo, comportando violazioni dei diritti in tutte le sfere della vita, ivi compreso l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, al lavoro e alla giustizia, e che tali questioni sono state ulteriormente esacerbate dalla pandemia di COVID-19; invita l'UE e i suoi Stati membri a guidare la lotta globale contro l'antisemitismo e accoglie con favore l'adozione della strategia dell'UE al riguardo; invita la Commissione, il SEAE e le delegazioni dell'UE a elaborare, in collaborazione con gli Stati membri e con il contributo del Parlamento, specifiche strategie locali per aiutare a combattere la discriminazione di casta nei paesi che ne sono maggiormente colpiti, dialogando con i rappresentanti locali e le organizzazioni della società civile, e a invitarli alle consultazioni derivanti da accordi o strumenti dell'UE, ivi compresi i dialoghi in materia di diritti umani;

73. raccomanda che il Parlamento affronti la discriminazione di casta in tutte le sue commissioni (commissioni per gli affari esteri, per lo sviluppo e per il commercio internazionale e sottocommissione per i diritti dell'uomo) e delegazioni competenti, nomini un punto focale sulla discriminazione di casta e, nel visitare i paesi interessati dal problema, si consulti con le organizzazioni Dalit, sollevi la questione della discriminazione di casta con le controparti del Parlamento e con le autorità e tenga un'audizione per riesaminare le azioni e i progressi dell'UE in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale;

Minoranze nazionali, etniche e linguistiche

74. deplora che, nonostante gli impegni assunti a protezione delle minoranze, molti paesi stiano perseguendo una politica di assimilazione forzata delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche ignorando i loro diritti; sottolinea che le minoranze non dovrebbero diventare bersaglio o strumento di tensioni o conflitti militari; ricorda gli obblighi degli Stati, derivanti da trattati e accordi internazionali, di proteggere i diritti di tali minoranze nei rispettivi territori; invita i governi dei paesi partner dell'UE a rispettare i diritti delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche, ivi comprese le rispettive culture, lingue, religioni, tradizioni e storie, al fine di preservarne la diversità e l'identità linguistica e culturale; chiede che l'UE e i suoi Stati membri forniscano un sostegno attivo ai paesi partner a tal fine; invita la Commissione a sostenere la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone appartenenti a minoranze in tutto il mondo, anche nell'ambito del programma tematico sui diritti umani e la democrazia di NDICI — Europa globale;

Diritti LGBTIQ

75. condanna fermamente le violazioni dei diritti umani, tra cui la discriminazione, la stigmatizzazione, la detenzione arbitraria, la tortura, la persecuzione e le uccisioni cui le persone LGBTIQ in tutto il mondo continuano a far fronte; ritiene che le pratiche e gli atti di violenza contro singole persone a causa del loro orientamento sessuale reale o percepito, dell'identità di genere, dell'espressione di genere o delle caratteristiche sessuali non debbano rimanere impuniti e debbano essere eliminati; sottolinea che le persone LGBTIQ e i loro difensori in tutto il mondo continuano a subire violazioni dei diritti umani, tra cui discriminazioni, stigmatizzazioni, persecuzioni, violenze e uccisioni; invita l'UE a intensificare gli sforzi per garantire che le persone LGBTIQ possano godere pienamente dei loro diritti umani, sia all'interno che all'esterno del suo territorio, e a svolgere un ruolo guida nella difesa della loro protezione nelle sue politiche esterne; chiede la piena attuazione della strategia per l'uguaglianza LGBTIQ per il periodo 2020-2025 quale strumento dell'UE per migliorare la situazione delle persone LGBTIQ in tutto il mondo; invita le istituzioni dell'UE a dare l'esempio difendendo in modo proattivo i diritti

delle persone LGBTIQ in tutto il mondo e applicando in modo completo e coerente gli orientamenti dell'UE in tutta la sua politica estera per promuovere e proteggere l'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTIQ;

Libertà di espressione, libertà dei media e diritto all'informazione

76. sottolinea l'estrema importanza della libertà di espressione, sia online che offline, e dell'accesso a informazioni affidabili per la democrazia e lo sviluppo dello spazio della società civile; esprime profonda preoccupazione per le crescenti limitazioni e violazioni dei diritti alla vita privata, alla libertà di espressione, alla libertà di informazione e alla libertà di associazione e di riunione imposte da attori statali e non statali in molti paesi del mondo, in particolare per i giornalisti, attraverso la censura o la necessità di autocensura e l'abuso delle leggi in materia di antiterrorismo, riciclaggio, diffamazione e corruzione, che servono a mettere a tacere giornalisti, organizzazioni della società civile e difensori dei diritti umani; denuncia il ricorso a una terminologia eccessivamente ampia che consente alle autorità di vietare innumerevoli atti e criminalizzare il lavoro legittimo in difesa dei diritti umani, e la mancanza di sufficienti tutele in materia di diritti umani in molte di tali legislazioni, in particolare per quanto riguarda il diritto a un equo processo; denuncia, inoltre, l'uso di tecnologie quali lo spyware per perseguitare i giornalisti o per ostacolarne o controllarne il lavoro; esprime inoltre profonda preoccupazione per la sicurezza fisica dei giornalisti, per gli attacchi nei loro confronti, comprese esecuzioni extragiudiziali e detenzioni arbitrarie, e per il fatto che più di 61 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi finora nel 2022;

77. invita la Commissione a salvaguardare la libertà di espressione e a garantire l'accesso pubblico alle informazioni tramite Internet al fine di conseguire la libertà di parola; condanna le brutali repressioni e l'uso della forza, le vessazioni, la detenzione arbitraria e le esecuzioni extragiudiziali a danno di manifestanti pacifici in diversi paesi terzi;

78. invita l'UE a sostenere mezzi di comunicazione e fonti di informazione credibili che contribuiscano alla responsabilizzazione delle autorità e alle transizioni democratiche; esprime preoccupazione per il diffuso ricorso ad azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) per mettere a tacere giornalisti, attivisti, sindacalisti e difensori dei diritti umani, ivi compresi i diritti ambientali, in tutto il mondo; sottolinea che tale pratica limita ulteriormente lo spazio per la società civile e i difensori dei diritti umani in tutto il mondo, in un contesto in cui lo spazio della società civile continua a ridursi da diversi anni e autorità pubbliche e attori privati attaccano sempre più i diritti alla libertà di espressione e alla libertà di associazione e di riunione; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta di direttiva della Commissione volta a proteggere i giornalisti e i difensori dei diritti umani dai procedimenti giudiziari abusivi e dalle SLAPP;

79. esorta la Commissione e il SEAE, in coordinamento con gli Stati membri, a sviluppare una strategia per far fronte al diffuso ricorso alle SLAPP a danno di difensori dei diritti umani, giornalisti, attivisti e sindacalisti in tutto il mondo; invita inoltre la Commissione e il SEAE a includere in tale strategia orientamenti sulle modalità per garantire una protezione efficace alle vittime delle SLAPP, anche attraverso assistenza finanziaria per coprire le spese legali; invita le delegazioni dell'UE a documentare le SLAPP e a includerle nelle loro attività di monitoraggio, segnalazione e valutazione; incoraggia i legislatori dei paesi terzi a elaborare leggi con lo stesso obiettivo, nell'ambito di iniziative generali volte a sostenere e salvaguardare la libertà di espressione, tra cui la libertà e il pluralismo dei media;

80. si compiace dell'intenzione della Commissione di finanziare progetti di assistenza giuridica e pratica per i giornalisti, anche al di fuori dell'UE, attraverso il piano d'azione per la democrazia europea; invita l'UE a intensificare i suoi sforzi per aiutare i giornalisti presi di mira in tutto il mondo e garantirne la sicurezza, anche fornendo un rifugio sicuro e mezzi per continuare il loro lavoro nel caso in cui debbano abbandonare il loro luogo di residenza e lavorando a stretto contatto con i paesi partner in tale ambito, soprattutto nel quadro degli accordi di partenariato dell'UE con i paesi terzi; valuta positivamente il ruolo svolto a tal fine da programmi quali Media4Democracy e dalle attività finanziate dall'UE nel quadro del Fondo europeo per la democrazia;

81. esprime seria preoccupazione per le restrizioni alla libertà accademica e l'aumento della censura e della detenzione di accademici in tutto il mondo, che hanno gravi ripercussioni sul diritto all'istruzione; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi diplomatici nonché la protezione e il sostegno di emergenza attraverso un impegno bilaterale e multilaterale in relazione alle minacce o agli attacchi alla libertà accademica da parte di attori statali e non statali; invita l'UE ad assicurare un sostegno costante ad alto livello al Campus globale per i diritti umani, quale fiore all'occhiello del sostegno fornito dall'UE all'educazione in materia di diritti umani a livello mondiale;

Diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo

82. osserva che il 2021 ha segnato il 40º anniversario della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo; ricorda che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo è un diritto fondamentale di ogni essere umano e si applica a tutte le persone allo stesso modo; osserva con profonda preoccupazione che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di avere un credo o non credere, di identificarsi come ateo o agnostico, compreso il diritto di manifestare convinzioni religiose e non religiose tramite l'espressione, l'insegnamento e la pratica, e il diritto di cambiare o abbandonare la propria religione è tuttora violato in molti paesi del mondo; sottolinea l'impatto negativo della pandemia di COVID-19, dal momento che alcuni governi continuano ad utilizzarla come pretesto per applicare pratiche discriminatorie, tra cui la violenza contro le minoranze religiose e l'uso di queste ultime come capri espiatori; condanna la violenza e persecuzione, per motivi di religione o di credo, a danno di persone appartenenti alle minoranze; deplora che tale fenomeno interessi molte comunità religiose e di credo, come pure i gruppi di persone che si professano atei, umanisti o agnostici o che non si identificano con alcuna religione; osserva con profonda preoccupazione che le organizzazioni non religione, laiche e umaniste stanno affrontando in numerosi paesi una persecuzione sempre maggiore, comprese ondate senza precedenti di incitamento alla violenza nei loro confronti, odio e omicidi;

83. denuncia gli attacchi nei confronti di innumerevoli individui e organizzazioni della società civile per aver pacificamente messo in discussione, criticato o fatto oggetto di satira il credo religioso e ricorda che esprimere opinioni critiche sulla religione è una legittima espressione della libertà di pensiero o di creazione artistica;

84. esprime altresì preoccupazione per l'abuso e la strumentalizzazione della religione atti a fomentare l'intolleranza o indebolire i diritti umani, quali i diritti delle persone LGBTIQ e delle donne, in particolare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, nonché i diritti dei minori alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

85. invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per tutelare il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, a sollevare tali questioni nei consessi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani e a collaborare con i meccanismi e le commissioni pertinenti delle Nazioni Unite; invita la Commissione e il Consiglio ad attuare programmi ambiziosi per difendere tale diritto in tutto il mondo, anche incoraggiando e sostenendo gli sforzi internazionali per raccogliere prove di crimini atroci per motivi di religione o di credo, assicurando gli autori alla giustizia, rendendo efficaci le sentenze penali e risarcendo le vittime; invita il Consiglio, la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a collaborare con i paesi terzi per adottare misure volte a prevenire e combattere i crimini d'odio in tutte le politiche esterne dell'UE; invita il SEAE e le delegazioni dell'UE, se del caso, a includere le organizzazioni confessionali nei loro dialoghi con la società civile, al fine di adattare le politiche in materia di diritti umani ai contesti religiosi e culturali specifici per paese, anche a fronte del ruolo svolto da alcune organizzazioni confessionali nella risposta alle crisi umanitarie; rileva la necessità di non trascurare la popolazione che non si identifica con alcuna religione nel quadro politico dell'UE sulla libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo; chiede una valutazione degli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo del 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 70 degli stessi;

Difensori dei diritti umani e organizzazioni della società civile

86. sostiene fermamente il lavoro dei difensori dei diritti umani e mette in evidenza i rischi ai quali sono esposti nei loro sforzi per proteggere i diritti umani, comprese le minacce nei loro confronti e nei confronti delle loro famiglie, le molestie e la violenza; condanna il fatto che centinaia di difensori dei diritti umani, principalmente difensori dell'ambiente, siano stati uccisi per il loro lavoro; si compiace degli sforzi dell'UE volti a sostenere i difensori dei diritti umani nel loro lavoro, compreso il meccanismo ProtectDefenders.eu; chiede che tali sforzi siano intensificati per mitigare i crescenti rischi che corrono i difensori dei diritti umani in tutto il mondo, tra cui detenzione e arresto arbitrari, attacchi verbali e fisici, persecuzioni e restrizioni giudiziarie e minacce o repressioni transnazionali; invita gli Stati membri a sospendere tutti i trattati di estradizione in vigore con paesi la cui situazione dei diritti umani è incompatibile con gli obblighi internazionali di non respingimento degli Stati membri;

87. invita l'UE e i suoi Stati membri a far fronte attivamente ai tentativi legislativi o amministrativi di ridurre lo spazio per la difesa dei diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri a elaborare una visione strategica ad alto livello per contrastare i sempre più frequenti attacchi globali contro i difensori dei diritti umani, anche adottando conclusioni risolute del Consiglio «Affari esteri» dell'UE che definiscano una strategia collettiva ad alto livello per l'azione globale dell'UE per i difensori dei diritti umani, e ad attuare pienamente i loro impegni politici sulla protezione dei difensori dei diritti umani a rischio, come quelli inclusi nel piano d'azione dell'UE per la democrazia e i diritti umani 2020-2024 e negli orientamenti

dell'UE sui difensori dei diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere attivamente lo sviluppo e l'attuazione di sistemi di protezione adeguati ed efficaci per i difensori dei diritti umani a rischio o in situazioni di vulnerabilità, anche attraverso una consultazione significativa con gli stessi e sulla base di analisi complete e qualitative dei rischi, garantendo che tali meccanismi siano olistici e dotati di risorse adeguate, valutino e gestiscano i rischi da un approccio preventivo e creino piani di protezione che rispondano realmente alle esigenze di protezione delle persone, delle collettività e delle comunità; invita l'UE e i suoi Stati membri, in particolare il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e gli ambasciatori dell'Unione, a rilasciare più attivamente dichiarazioni pubbliche e adottare altre forme di impegno politico pubblico e privato a sostegno dei difensori dei diritti umani a rischio e di quelli detenuti per periodi prolungati, nonché ad adoperarsi per l'organizzazione di visite in carcere per questi ultimi e a facilitare le visite esterne alle loro famiglie; insiste affinché il SEAE e le delegazioni dell'UE prestino particolare attenzione alla situazione dei vincitori e dei finalisti del Premio Sacharov a rischio e adottino azioni risolute, in coordinamento con gli Stati membri e il Parlamento, per garantirne il benessere, la sicurezza o la liberazione; invita il SEAE a riferire regolarmente sulle azioni intraprese in merito ai casi di vincitori e finalisti del Premio Sacharov detenuti, soggetti a restrizioni delle loro libertà o di cui non si hanno notizie;

88. esprime preoccupazione per gli ostacoli incontrati dai difensori dei diritti umani in tutto il mondo per accedere ai visti umanitari o di breve durata dell'UE; ricorda l'importanza di tale strumento essenziale di sicurezza e protezione che consente ai difensori dei diritti umani di accedere a un rifugio sicuro in caso di necessità, di usufruire delle possibilità esistenti per godere di quiete e sollievo, di partecipare ai programmi di ricollocazione temporanea e di svolgere attività internazionali essenziali di sensibilizzazione, mobilitazione e collaborazione in rete nel territorio dell'UE; chiede un programma a livello dell'UE per il rilascio di visti umanitari di breve durata per la ricollocazione temporanea dei difensori dei diritti umani a rischio nonché una politica dell'UE più coordinata riguardante il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti di emergenza per i difensori dei diritti umani; invita l'UE a elaborare una politica più prevedibile, coordinata e coerente in materia di visti per i difensori dei diritti umani, che consenta protocolli flessibili e reattivi, anche in situazioni critiche;

89. deplora le varie forme di divieti e limitazioni imposte alle organizzazioni della società civile e alle loro attività, tra cui le leggi, comprese le leggi antiterrorismo, che mirano a ridurre lo spazio della società civile e mettere a tacere le voci dissenzienti o la promozione di organizzazioni finanziate da governi di paesi terzi (ONG organizzate dal governo (GONGO)); deplora l'adozione diffusa in molti paesi delle cosiddette leggi sugli «agenti stranieri», che costringono le persone e le entità che ricevono finanziamenti dall'estero a registrarsi come agenti stranieri; esprime particolare preoccupazione per l'uso di tali leggi per stigmatizzare e limitare il lavoro della società civile e dei difensori dei diritti umani, anche restringendo il diritto di accesso ai finanziamenti; invita l'UE a collaborare con le controparti al fine di ottenere l'abrogazione o la revisione di tali leggi e invita le istituzioni e gli organi dell'UE, in particolare il SEAE, in coordinamento con la Commissione, a sviluppare una strategia coordinata a tal fine;

90. deplora che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani debbano affrontare violenze di genere e subiscano gli effetti di un mancato accesso a risorse e meccanismi di protezione adeguati; deplora che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani e le attiviste per i diritti delle donne continuino a subire violenze sessuali, ad essere minacciate, intimidite, criminalizzate e persino uccise; deplora inoltre che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani e che si occupano della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti siano particolarmente attaccate in tutto il mondo e invita l'UE e i suoi Stati membri a condannare a livello pubblico e privato gli attacchi e le minacce nei confronti dei difensori dei diritti umani che operano in tale settore e a garantire in maniera proattiva un'adeguata rappresentanza dei difensori della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti nelle consultazioni; sottolinea la necessità per l'UE di fornire sostegno politico e finanziario alle organizzazioni indipendenti della società civile che promuovono i diritti delle donne e delle ragazze in tutti gli ambiti;

Migranti e rifugiati

91. ribadisce i diritti umani inalienabili dei migranti, dei rifugiati e delle persone vittime di sfollamenti forzati, che devono riflettersi nella politica migratoria e di asilo dell'UE e nella sua cooperazione con i paesi terzi in tale ambito; sottolinea che l'UE dovrebbe intensificare i suoi sforzi per riconoscere le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e trovare soluzioni al riguardo, con particolare riguardo alle donne, ai bambini, alle minoranze etniche, religiose e di credo e alle persone con disabilità, che sono tra le più vulnerabili, rafforzando la resilienza delle comunità di origine dei migranti e aiutandole a offrire ai loro membri la possibilità di vivere dignitosamente e in sicurezza nel loro paese

d'origine; sottolinea l'importanza che le politiche migratorie e di asilo siano oggetto di una gestione basata sui principi di solidarietà, equilibrio e responsabilità condivisa tra paesi; invita l'UE e i suoi Stati membri a offrire sostegno ai paesi che accolgono la maggior parte dei rifugiati, nonché ai paesi di transito e di origine; invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire che i fondi, le attività di formazione e altre forme di sostegno dell'Unione ai paesi terzi in materia di migrazione non favoriscano in modo diretto o indiretto le violazioni dei diritti umani né rafforzino o perpetuino l'impunità per tali violazioni; ribadisce che una stretta cooperazione e l'impegno con i paesi terzi rimangono fondamentali per prevenire il traffico di migranti e la tratta di esseri umani; insiste in particolare sulla necessità di rafforzare la lotta contro le mafie responsabili del traffico di esseri umani, che devono rispettare rigorosamente le norme internazionali sui diritti umani; sottolinea, a tale proposito, che la diffusione di informazioni e le campagne di sensibilizzazione sui rischi del traffico di migranti sono essenziali; chiede che le operazioni umanitarie finanziate dall'UE tengano conto delle esigenze specifiche dei minori e di altri gruppi vulnerabili e garantiscano la loro protezione durante gli sfollamenti; condanna, a tale proposito, il collocamento dei minori migranti nei centri di detenzione, in particolare quando sono separati dai loro genitori o tutori legali; sottolinea l'importanza di sviluppare un quadro efficace di percorsi sicuri e legali verso l'UE e accoglie con favore, a tale riguardo, la comunicazione della Commissione intitolata «Attirare competenze e talenti nell'UE», compreso lo sviluppo di partenariati volti ad attirare talenti con i paesi partner;

92. rammenta il suo impegno a favore dei diritti dei rifugiati, quali previsti dal diritto internazionale dei diritti umani e dal diritto dei rifugiati, in particolare la convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967; ricorda l'obbligo degli Stati di proteggere i rifugiati e di rispettare i loro diritti conformemente al diritto internazionale pertinente; deplora il numero di decessi di migranti che si verificano lungo le rotte migratorie e di respingimenti illegali in violazione del diritto internazionale; ricorda che l'UE e i suoi Stati membri, nell'ambito delle loro azioni esterne ed extraterritoriali, degli accordi e della cooperazione in materia di migrazione, frontiere e asilo, dovrebbero rispettare e proteggere i diritti umani, in particolare quelli sanciti dalla Carta, tra cui il diritto alla vita e alla libertà e il diritto di asilo, attraverso la valutazione individuale delle domande di asilo e il principio di non respingimento; sottolinea, a tale proposito, l'importanza che gli Stati membri diano l'esempio rispettando rigorosamente i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati e aumentando in modo sostanziale l'assistenza alle persone che fuggono dalla repressione o dalla guerra, la loro capacità di accoglienza e i loro impegni in materia di reinsediamento;

93. chiede che l'UE e i suoi Stati membri siano pienamente trasparenti nell'assegnazione di fondi ai paesi terzi per la cooperazione in materia di migrazione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di garantire valutazioni del rischio *ex ante* trasparenti, effettuate da esperti e organismi dell'UE indipendenti, sull'impatto di qualsiasi cooperazione formale, informale o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui diritti dei migranti, dei rifugiati e delle persone vittime di sfollamenti forzati e di tenere pienamente conto di tali valutazioni, nonché dei meccanismi di monitoraggio, per valutare l'impatto sui diritti umani della cooperazione in materia di migrazione con i paesi terzi; osserva con preoccupazione che alla fine del 2021 il numero di persone vittime di sfollamenti forzati in tutto il mondo a seguito di persecuzioni, conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani o gravi turbamenti dell'ordine pubblico ha raggiunto la cifra senza precedenti di 89 milioni, di cui 36,5 milioni sono bambini; ricorda che i rifugiati e i migranti, in particolare i migranti irregolari, affrontano barriere nell'accesso all'assistenza sanitaria in tutto il mondo, che la violenza sessuale e di genere è un fenomeno frequente durante gli spostamenti e che, in molti contesti, i sopravvissuti alla violenza sessuale e di genere non ricevono l'assistenza in materia di salute sessuale e riproduttiva di cui hanno bisogno; sottolinea, in tale contesto, che l'azione e la cooperazione internazionali sono più che mai essenziali per garantire la protezione dei rifugiati;

Popolazioni indigene

94. osserva con rammarico che i popoli indigeni continuano a subire in tutto il mondo discriminazioni e persecuzioni diffuse e sistematiche, compresi gli sfollamenti forzati; condanna gli arresti arbitrari e l'uccisione di difensori dei diritti umani e della terra che difendono i diritti dei popoli indigeni; ricorda che le popolazioni indigene svolgono un ruolo importante nella gestione sostenibile delle risorse naturali e nella conservazione della biodiversità; esorta i governi a seguire politiche di sviluppo e ambientali che rispettino i diritti economici, sociali e culturali e che coinvolgano le popolazioni indigene e locali, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; invita nuovamente l'UE, gli Stati membri e i relativi partner della comunità internazionale ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il riconoscimento, la tutela e la promozione dei diritti dei popoli indigeni, compresa la protezione della loro lingua, delle loro terre, dei loro territori e delle loro risorse, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, in particolare in relazione al consenso libero, previo e informato; raccomanda che l'UE e i suoi Stati membri

includano riferimenti ai popoli indigeni e ai diritti di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni nei pertinenti quadri emergenti in materia di dovuta diligenza; ribadisce la necessità di istituire un meccanismo di reclamo per la presentazione di denunce riguardanti violazioni e prevaricazioni dei diritti dei popoli indigeni derivanti dalle attività di attori statali e non statali; raccomanda ai paesi che non l'abbiano ancora fatto di ratificare le disposizioni della convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 27 giugno 1989, relativa ai popoli indigeni e tribali;

Guerre e conflitti nel mondo e relativo impatto sui diritti umani

95. esprime grave preoccupazione per la persistente piaga delle guerre e dei conflitti militari in tutto il mondo; mette in evidenza la moltitudine di minacce per i diritti umani causate oggi da guerre moderne e conflitti in tutto il mondo; sottolinea che, oltre agli Stati in guerra, tali conflitti coinvolgono spesso attori non statali, tra cui imprese militari e di sicurezza private nonché organizzazioni terroristiche; mette in evidenza le disastrose conseguenze umanitarie di tali conflitti e le loro ripercussioni devastanti sui civili, che sono direttamente attaccati, sono vittime di gravi violazioni dei diritti umani e spesso non hanno accesso o hanno un accesso limitato alla giustizia o ai mezzi di ricorso; invita l'UE a continuare a sviluppare e mettere in atto strumenti che le permettano di rispondere in modo rapido ed efficace a tali conflitti, anche facendo fronte alle loro cause profonde, investendo nella prevenzione dei conflitti e nelle attività di mediazione, cercando e mantenendo uno spazio per le soluzioni politiche, forgiando alleanze con paesi e organizzazioni regionali che condividono gli stessi principi, erogando ulteriore assistenza finanziaria e tecnica e di personale per le missioni civili di mantenimento della pace e per le missioni e le operazioni militari, nonché promuovendo iniziative di costruzione della fiducia tra i belligeranti; invita l'UE a contribuire a porre fine alle violazioni dei diritti umani e a fornire assistenza alle vittime;

96. condanna l'aumento delle violazioni delle costituzioni democratiche nel mondo; ribadisce la sua preoccupazione per la minaccia rappresentata dai colpi di Stato militari a scapito delle vite dei civili, della sicurezza e della pace; sottolinea la necessità di rafforzare la responsabilità e di combattere l'impunità per le violazioni dei diritti umani e i crimini di guerra perpetrati a seguito di cambi di regime violenti;

97. ribadisce che le crisi umanitarie intensificano le sfide relative all'assistenza sanitaria e ricorda che nelle zone di crisi i gruppi vulnerabili come i rifugiati nonché le donne e le ragazze sono particolarmente esposti alla violenza sessuale, alle malattie sessualmente trasmissibili, allo sfruttamento sessuale, agli stupri come arma di guerra e alle gravidanze indesiderate; invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuire una priorità elevata alla parità di genere e alla salute sessuale e riproduttiva quando forniscono assistenza umanitaria, anche a livello della formazione degli operatori del settore umanitario e dei futuri finanziamenti; chiede che l'UE adotti una prospettiva attenta alla dimensione di genere per comprendere le ripercussioni dei conflitti sulle donne e sulla comunità LGBTIQ e integri tale prospettiva in tutti i suoi sforzi finalizzati alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, nonché al mantenimento della pace, agli aiuti umanitari e alle operazioni di ricostruzione postbellica, alla giustizia di transizione e alla promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche;

98. ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di contribuire a contenere i conflitti armati e le gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario rispettando rigorosamente le disposizioni dell'articolo 7 del trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi, concernente l'esportazione e la valutazione dell'esportazione, nonché della posizione comune dell'UE sull'esportazioni di armi ([28]), anche rifiutando qualsiasi trasferimento di armi e di attrezzature di sorveglianza che comporti il rischio che gli attori importatori possano commettere o facilitare violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario;

Diritto all'alimentazione e alla sicurezza alimentare

99. ribadisce che il diritto di non soffrire la fame è un diritto umano; sottolinea la sua profonda preoccupazione per le sfide riguardanti il diritto all'alimentazione e alla sicurezza alimentare e l'accessibilità economica dei prodotti alimentari in molti paesi del mondo; invita l'UE, gli Stati membri e la comunità internazionale a intensificare immediatamente gli sforzi per arrestare la tendenza che vede l'emergere di gravi penurie alimentari; sottolinea che, sebbene la precaria situazione della sicurezza alimentare abbia diverse cause, essa è stata aggravata dai molti conflitti in corso in tutto il mondo, compresi gli attuali conflitti in paesi che sono grandi esportatori globali di prodotti alimentari primari, con conseguenze drammatiche in diverse zone del mondo; condanna fermamente la strumentalizzazione politica dell'insicurezza alimentare o della minaccia di tale insicurezza nel quadro della guerra;

([28]) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

100. sottolinea con preoccupazione che le origini religiose, di credo o etniche possono essere utilizzate come fattore discriminante nella distribuzione degli aiuti alimentari e umanitari in un contesto di insicurezza alimentare e di crisi umanitarie; invita l'UE, i suoi Stati membri e la Commissione a portare la questione all'attenzione dei governi dei paesi terzi interessati;

Cambiamenti climatici e ambiente

101. sottolinea che i diritti umani, un ambiente sano e la lotta ai cambiamenti climatici sono interdipendenti; accoglie con favore i progressi compiuti verso il riconoscimento del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, quale stabilito nella risoluzione 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; sottolinea il suo apprezzamento per il lavoro essenziale svolto dai difensori dei diritti umani ambientali, tra cui difensori dei diritti fondiari e idrici, giornalisti, giornalisti investigativi, informatori, avvocati e attivisti indigeni, al fine di preservare e salvaguardare l'ambiente nonostante le minacce di violenza nei loro confronti e il rischio per la loro stessa vita; riconosce inoltre l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile nonché dalle popolazioni indigene con il loro prezioso lavoro di conservazione e protezione dell'ambiente;

102. evidenzia che i cambiamenti climatici minano il godimento dei diritti umani, tra cui il diritto alla sicurezza alimentare, all'acqua potabile sicura, ai servizi igienico-sanitari, alla salute e ad alloggi adeguati, come pure i diritti delle comunità locali; respinge lo sfruttamento illecito delle risorse naturali, che costituisce una grande sfida per la sostenibilità e l'ambiente; richiama inoltre l'attenzione sui rischi che i cambiamenti climatici comportano per la pace e la sicurezza, dal momento che l'insicurezza alimentare e la scarsità idrica possono generare una situazione di lotta per le risorse naturali seguita da instabilità e conflitti all'interno degli Stati e fra i medesimi; sottolinea che la biodiversità e i diritti umani sono interconnessi e interdipendenti e ricorda che gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani prevedono di tutelare la biodiversità dalla quale tali diritti dipendono, tra l'altro fornendo ai cittadini la possibilità di partecipare alle decisioni che riguardano la biodiversità e predisponendo mezzi di ricorso effettivi nei casi di perdita e degrado della biodiversità;

103. invita l'UE ad adoperarsi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, anche tramite azioni politiche efficaci e sostenibili, e a rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi; invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare il loro contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità a livello globale, in particolare garantendo che le merci importate dall'UE siano prodotte nel rispetto dei diritti umani tutelati dal diritto internazionale, compresi i diritti delle popolazioni indigene, e non contribuiscano alla distruzione o alla degradazione degli ecosistemi naturali, in particolare le foreste primarie e antiche, adottando un approccio equilibrato che non danneggi le popolazioni nei paesi terzi; sottolinea che i paesi meno sviluppati sono i più vulnerabili ai cambiamenti climatici, in quanto hanno maggiore difficoltà a reggerne gli impatti devastanti, nonostante producano minori quantità di gas a effetto serra rispetto ai paesi più ricchi;

Imprese, commercio e diritti umani

104. sottolinea che gli accordi commerciali offrono spesso all'UE la possibilità di collaborare con i paesi terzi per migliorare la loro situazione interna, predisponendo condizioni che permetterebbero di aumentare il tenore di vita o prevedendo condizionalità destinate a migliorare la situazione dei diritti umani in tali paesi; osserva tuttavia che in alcuni casi nei paesi interessati i miglioramenti sono stati modesti o nulli; osserva che le attività commerciali eccessive e di sfruttamento hanno spesso effetti negativi sui diritti umani nei paesi terzi; ricorda che le clausole sostanziali degli accordi commerciali prevedono che gli Stati parte debbano rispettare, proteggere e promuovere i diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dal diritto consuetudinario e dalle convenzioni internazionali di cui sono firmatari;

105. chiede all'UE e ai suoi Stati membri di condannare nei termini più perentori gli episodi di repressione della società civile, specialmente se questi si verificano in paesi con cui l'Unione ha concluso ALS, e di collaborare efficacemente con le autorità nazionali in detti paesi, anche al più alto livello, per garantire che la società civile possa operare liberamente, partecipare agli affari pubblici e monitorare e documentare l'attuazione degli ALS; invita l'UE ad affrontare qualsiasi violazione degli impegni sottoscritti negli ALS, compresi quelli sanciti dai capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile e nelle clausole relative agli elementi essenziali degli accordi di partenariato e di cooperazione; afferma che, in caso di violazioni gravi o diffuse, l'UE dovrebbe attivare clausole sui diritti umani, prevedendo una condizionalità specifica e misure adeguate su tale base, compresa l'istituzione di un apposito organismo di monitoraggio dei diritti umani incaricato di valutare il rispetto degli impegni in materia di diritti umani sottoscritti nel quadro degli ALS e di fornire raccomandazioni alle parti;

106. invita l'UE a utilizzare in modo coerente le clausole degli accordi commerciali che tutelano i diritti umani, anche attraverso il più intenso monitoraggio e l'attuazione degli impegni in materia di diritti umani, nonché a sfruttare appieno le possibilità offerte dalla condizionalità in materia di diritti umani nel concedere a paesi terzi un accesso preferenziale al suo mercato; chiede, in particolare, che vi sia un legame più stretto tra il trattamento preferenziale e i progressi in materia di diritti umani nel regolamento aggiornato sul sistema di preferenze generalizzate (SPG +); chiede che sia garantita una maggiore trasparenza in tutte le fasi della procedura per la concessione dello status SPG +, compreso un maggiore impegno con la società civile, e che sia dato seguito a eventuali violazioni; invita la Commissione a tenere il Parlamento opportunamente informato in merito; chiede alle parti coinvolte nei negoziati degli accordi dell'UE o nella creazione o nel rafforzamento delle relazioni dell'UE con un paese terzo di valutare la possibilità di introdurre un invito bilaterale permanente a osservare le rispettive elezioni; sottolinea che tale possibilità dovrebbe essere valutata anche nel quadro degli accordi già esistenti; ribadisce il suo invito alla Commissione a effettuare sistematicamente valutazioni d'impatto in materia di diritti umani incentrate sui rischi di violazione dei diritti umani prima di concedere qualsiasi regime preferenziale a un paese e a indagare e rispondere rapidamente a tutte le violazioni, anche mediante la revoca dello status SPG+, se del caso; sottolinea la necessità di risorse adeguate e procedure chiare per realizzare correttamente le valutazioni d'impatto in materia di diritti umani e monitorare l'applicazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani; chiede, in tal contesto, di incrementare la dotazione di risorse umane delle delegazioni dell'UE coinvolte al fine di contribuire a dette valutazioni e al monitoraggio dell'accesso commerciale preferenziale al mercato dell'UE nel quadro del regime SPG+;

107. accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità quale passo verso la promozione di un comportamento responsabile delle imprese per quanto riguarda i diritti umani, del lavoro e ambientali; sottolinea l'importanza di chiamare le imprese a dare conto del loro operato attraverso meccanismi giudiziari, compresa la responsabilità civile; sottolinea che i requisiti imposti dalla direttiva relativamente alla comunicazione delle strategie in materia di sostenibilità e di dovuta diligenza dovrebbero applicarsi a tutte le grandi imprese e alle piccole e medie imprese quotate in borsa o che operano in settori economici o regioni del mondo ad alto rischio; sollecita l'inclusione nella direttiva di un articolo specifico sulla consultazione dei portatori di interessi, in particolare delle persone e delle comunità locali interessate, dei sindacati, dei rappresentanti dei lavoratori e dei difensori dei diritti umani;

108. condanna tutte le forme di lavoro forzato e schiavitù moderna; sottolinea che, che, secondo l'ultima relazione «Global Estimates of Modern Slavery» (Stime globali della schiavitù moderna), tra il 2016 e il 2021 il numero di persone sottoposte a lavoro forzato è aumentato di 2,7 milioni, attestandosi a 17,3 milioni soltanto nel settore privato; accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione; sottolinea inoltre che la pandemia di COVID-19 ha esacerbato tale tendenza; sottolinea che la crisi ha comportato anche un deterioramento delle condizioni di lavoro per molti lavoratori, che in taluni casi si è tradotto in lavoro forzato; invita l'UE e i suoi Stati membri ad assumere iniziative in seno ai consessi multinazionali per eliminare il lavoro forzato e la schiavitù moderna; ricorda agli Stati membri la necessità di perseguire penalmente e condannare tali attività portate avanti sia nei paesi di origine che in gruppi con mobilità internazionale; sollecita nuovamente tutti i paesi ad attuare appieno i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e invita gli Stati membri dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto ad adottare quanto prima piani d'azione nazionali su imprese e diritti; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a partecipare in modo costruttivo e attivo all'operato del gruppo di lavoro intergovernativo aperto delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in materia di diritti umani e ad adottare un mandato negoziale a tal fine; ritiene che si tratti di un passo avanti necessario per la promozione e la tutela dei diritti umani;

109. denuncia la prassi sempre più diffusa da parte di Stati autoritari di ospitare mega-eventi sportivi o culturali per rafforzare la propria legittimità internazionale limitando ulteriormente, nel contempo, il dissenso interno; invita l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con le federazioni sportive nazionali, le imprese e le organizzazioni della società civile per quanto riguarda le modalità della loro partecipazione a tali eventi; chiede che sia elaborato un quadro politico dell'UE sullo sport e i diritti umani;

Diritti umani e tecnologie digitali

110. sottolinea che i diritti umani devono comprendere appieno la sfera digitale e devono essere protetti dall'uso illecito delle tecnologie da parte di attori statali o non statali che forniscono tali tecnologie o che traggono vantaggio dalle stesse; mette in evidenza i rischi posti dalle tecnologie digitali, ivi inclusa l'intelligenza artificiale, alla libertà personale, al diritto alla vita privata nonché alla democrazia in generale e condanna il ruolo delle tecnologie digitali nelle violazioni dei diritti umani, in particolare attraverso la sorveglianza, il monitoraggio, le molestie e le limitazioni della libertà di espressione; evidenzia in particolare le minacce poste dalle campagne di disinformazione coniugate agli strumenti digitali; sottolinea altresì la minaccia specifica che le nuove tecnologie digitali rappresentano per i difensori dei diritti umani, gli esponenti dell'opposizione, i giornalisti e altri soggetti nel controllare, limitare e compromettere le loro attività; chiede maggiori sforzi

per istituire un quadro giuridico completo e globale sulle tecnologie digitali, nel quale si dovrebbero sfruttare i possibili vantaggi che tali tecnologie possono offrire per il benessere umano, nel rigoroso rispetto dei diritti umani; insiste sull'importanza di un ciberspazio aperto, libero, stabile e sicuro, che difenda i valori fondamentali della democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto; sostiene fermamente lo sviluppo di norme volontarie e non vincolanti di comportamento responsabile degli Stati nel ciberspazio, che comprendano il rispetto della vita privata e dei diritti fondamentali dei cittadini; chiede la sollecita adozione della legge sull'intelligenza artificiale quale strumento efficace per garantire che essa sia utilizzata a tale scopo, ponendo in particolare l'accento sull'intelligenza artificiale ad alto rischio; chiede che l'economia dell'attenzione, di cui si servono anche le piattaforme dei social media, sia inclusa nel campo di applicazione dell'intelligenza artificiale ad alto rischio, così da proteggere i gruppi vulnerabili dalla disinformazione e dalla manipolazione dell'opinione pubblica;

111. deplora le pratiche adottate dai regimi autoritari come la limitazione dell'accesso dei cittadini a Internet, anche attraverso blackout di Internet durante le assemblee e le proteste pubbliche; chiede che l'UE e i suoi Stati membri, in collaborazione con altri paesi democratici, investano in ricerche e tecnologie che garantiscano un accesso globale a Internet senza ostacoli e a prezzi abbordabili; chiede all'UE di finanziare la ricerca relativa a soluzioni digitali efficaci per filtrare e contrastare la diffusione digitale di notizie false, disinformazione e propaganda malevola;

o

o o

112. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 78ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.